Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 183 del 6 agosto 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 6 agosto 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 186

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Deliberazioni n. 8, n. 34, n. 38, n. 47, n. 50, n. 58, n. 61 del 2008

SOMMARIO

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 31 gennaio 2008.

1º Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) accessibilità Malpensa: collegamento tra la s.s. n. 11 «Padana superiore» a Magenta e la tangenziale ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della s.s. n. 494 da Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino (CUP F32C05000320001) progetto preliminare. (Deliberazione n. 8/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001 e ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato, prevede che gli interventi medesimi siano compresi in intese generali quadro tra il Governo e ogni singola Regione o Provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle opere;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato – da ultimo – dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;

VISTO l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative di questo Comitato;

VISTO l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e visti in particolare i commi 134 e seguenti, ai sensi dei quali la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi deve essere corredata da un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i. e visti in particolare

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi";
- l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente la "attuazione della legge n. 443/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233, che ha modificato l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, operando – tra l'altro – la scissione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in Ministero delle infrastrutture e Ministero dei trasporti;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, che all'art. 2, comma 257, autorizza – per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge n. 443/2001 e s.m.i. – la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, in parte finalizzati come indicato nella medesima disposizione;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che all'allegato 1 include, nella sezione "corridoio purimodale padano - sistemi stradali ed autostradali" , la voce "accessibilità Malpensa" con il costo di 386,310 milioni di euro e che, all'allegato 2, nella parte relativa alla Regione Lombardia, ricomprende tra i "sistemi stradali e autostradali" la voce "Accessibilità Malpensa: Milano-Abbiategrasso-Malpensa" ai soli fini procedurali;

VISTA la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (G.U. n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture) è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

VISTA la delibera 27 maggio 2004, n. 11 (G.U. n. 230/2004), con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140, della legge n. 350/2003;

VISTA la delibera 29 marzo 2006, n. 127 (G.U. n. 274/2006), con la quale questo Comitato ha formulato una valutazione positiva sul progetto preliminare relativo all'intervento "accessibilità a Malpensa: collegamento tra la S.S. n. 11 - Padana Superiore - a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano, con variante ad Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino", invitando il Ministero delle Infrastrutture a ripresentare la proposta di approvazione corredata da un documento di disamina dei pareri resi dalle Amministrazioni ed Enti interessati;

VISTA la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006), con la quale questo Comitato – nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche – ha

confermato all'allegato 2, nell'articolazione dela "voce accessibilità Malpensa", l'intervento di cui alla delibera n. 127/2006;

VISTA la delibera 5 aprile 2007, n. 14 (G.U. n. 141/2007), con la quale questo Comitato ha adottato misure di efficientamento della "legge obiettivo", riservandosi di esercitare il potere di revoca di precedenti assegnazioni disposte a carico dei fondi destinati all'attuazione del Programma in un quadro di ottimizzazione nell'utilizzo di dette risorse e nell'ottica di imprimere certezza e speditezza sui tempi di realizzazione delle infrastrutture strategiche in coerenza con le finalità della legge stessa;

VISTO il decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., con il quale – in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) – è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

VISTA la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003, con la quale la Corte Costituzionale, nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed ai decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola Regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa anche essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che l'attività posta in essere non vincola la Regione fino a quando l'intesa non venga raggiunta e che i finanziamenti concessi all'opera sono da considerare inefficaci finché l'intesa stessa non si perfezioni;

VISTA la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato nella seduta del 27 ottobre 2004;

VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato 28 febbraio 2007, n. 15, concernente le procedure da seguire per l'utilizzo dei contributi pluriennali ai sensi dell'art. 1, commi 511 e 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) 2008-2012, sul quale questo Comitato ha espresso parere favorevole con delibera 28 giugno 2007, n. 45, che include l'intervento nell'allegato B4, tra le opere da avviare entro il 2012;

VISTA la nota 28 gennaio 2008, n. 41, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sul progetto preliminare "Accessibilità a Malpensa: collegamento tra la S.S. n. 11 'Padana Superiore' a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino", proponendone l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni;

VISTA la nota 30 gennaio 2008, n. 47 con la quale il Ministero delle Infrastrutture ha trasmesso, tra l'altro, le schede aggiornate ex delibera n. 63/2003 e lo schema sintetico del piano economico-finanziario relativo all'opera in esame;

CONSIDERATO che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

CONSIDERATO che l'opera è inserita nell'Intesa generale quadro sottoscritta in data 11 aprile 2003 tra il Governo e la Regione Lombardia sotto la voce "Accessibilità viaria Malpensa: nuovo collegamento Milano-Vigevano-Abbiategrasso-Magenta-Malpensa ";

CONSIDERATO che il "contratto di programma ANAS 2007", sul quale questo Comitato si è pronunziato favorevolmente con delibera 20 luglio 2007, n. 65, e che all'Allegato A riporta il piano degli investimenti da realizzare nell'arco temporale 2007-2011, include l'opera di cui trattasi nella tabella relativa agli "interventi di legge obiettivo" con appaltabilità 2008;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'articolo 13 della legge n. 166/2002, e l'articolo 163 del decreto legislativo n. 163/2006 attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato all'allora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "struttura tecnica di missione";

RILEVATO che nel corso della riunione preparatoria all'odierna seduta si è convenuto, in coerenza con i principi affermati nella delibera n. 14/2007, di stabilire il termine massimo di presentazione del progetto definitivo dell'opera fissando al riguardo la data del 30 aprile 2009;

UDITA la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

ACQUISITA in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

- *sotto l'aspetto tecnico-procedurale:*
  - che l'intervento di cui al progetto sottoposto a questo Comitato si inquadra nel complesso di opere di adeguamento e potenziamento della viabilità di connessione con l'aeroporto di Malpensa al fine di migliorare, in continuità con il costituendo collegamento viario Boffalora-Malpensa, l'accessibilità veloce all'aerostazione dal bacino territoriale sud-ovest milanese, con contestuali effetti di riequilibrio dei carichi di traffico e di decongestionamento della rete esistente;
  - che in particolare il predetto intervento presenta uno sviluppo complessivo di Km 34,3 ed è articolato in tre parti:
    - allargamento della sede stradale da due a quattro corsie dal casello di Boffalora Ticino alla S.S. 11 "Padana superiore", relativo alla seconda fase funzionale del tratto terminale del costituendo collegamento viario Boffalora-Malpensa, per una lunghezza di 1,8 Km;
    - collegamento, per una lunghezza complessiva di 22 Km, tra la S.S. 11 a Magenta e la tangenziale ovest di Milano, secondo una tipologia a doppia carreggiata riconducibile alla categoria "A" del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 novembre 2001, con tracciato in sede nuova nel tratto da Magenta ad Abbiategrasso e in riqualificazione della attuale S.P. 114 nel tratto da Abbiategrasso a Milano e con raccordo terminale alle opere di

adeguamento nella tratta Cusago-tangenziale ovest realizzate dal Comune di Milano;

- variante di Abbiategrasso, in nuova sede sulla S.S. 494 e riqualifica in sede del tratto Abbiategrasso-Vigevano, con esclusione del nuovo ponte sul Ticino (con cui l'intervento si raccorda, ma oggetto di altro progetto) e con tipologia a carreggiata semplice e per una lunghezza di 8,9 Km, e con connessione, tra la S.S. 494 e il tratto a doppia carreggiata Magenta-Milano, mediante raccordo di 1,6 Km a semplice carreggiata del tipo "C1" ;

- che il progetto prevede un totale di 14 svincoli oltre a rami di viabilità minore, che garantiscono il ripristino degli accessi esistenti nonché il collegamento con il resto della rete;
- che l'opera è, tra l'altro, inclusa nel piano territoriale d'area Malpensa approvato con legge della Regione Lombardia 12 aprile 1999, n. 10 ed è inserita nel Protocollo d'Intesa "Accessibilità a Malpensa" stipulato tra il Ministero delle infrastrutture, la Regione Lombardia, la Provincia di Varese, Rete Ferroviaria Italiana e ANAS S.p.A il 26 marzo 2007;
- che l'ANAS S.p.A., quale soggetto aggiudicatore, in data 5 maggio 2003, ha inviato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla Regione e agli altri Ministeri interessati il progetto preliminare e lo Studio di impatto ambientale (SIA), provvedendo poi a trasmettere, con nota 4 dicembre 2003, n. 04081, copia aggiornata in relazione a richiesta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;
- che l'ANAS S.p.A. in data 10 dicembre 2003 ha provveduto a far pubblicare, sui quotidiani "Il Giornale" e "Il Sole 24 ore", l'avviso di avvio del procedimento, con evidenza del deposito di copia del progetto preliminare e dello Studio di Impatto Ambientale;
- che la Regione Lombardia con delibera di Giunta 30 settembre 2003, n. VII/14403, ha espresso parere favorevole in merito al progetto preliminare, condizionato al recepimento di prescrizioni, e che con delibera 23 dicembre 2004, n. VII/20030, ha integrato detto parere;
- che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con nota 30 novembre 2005, n. GAB/2005/10123/B05, ad esito della valutazione della Commissione Speciale VIA , ha espresso parere favorevole sul progetto, comprensivo di alcune integrazioni richieste dalla Commissione stessa, condizionando detto parere all'ottemperanza di prescrizioni e raccomandazioni da sviluppare in sede di progetto definitivo;

- che il Ministero per i beni e le attività culturali, con nota 7 febbraio 2006, n. BAPS0234.19.04/2490, ha espresso parere positivo per quanto riguarda i tratti che si configurano come adeguamento di strade esistenti e parere negativo per i seguenti tratti di nuova realizzazione: tratto da Magenta a Albairate (da svincolo n. 3 a sud di Magenta a svincolo n. 5 a est di Albairate) e tratto attinente il progettato raccordo tra la SS 494 e la SS 114;
- che con riferimento agli aspetti evidenziati nel predetto parere negativo, l'ANAS, a seguito di un incontro tecnico tra le parti interessate promosso dal Ministero delle infrastrutture in data 28 marzo 2007 ha trasmesso al Ministero per i beni e le attività culturali la documentazione integrativa riguardante le indicazioni sulle soluzioni progettuali concordate per superare le criticità registrate e che conseguentemente lo stesso Ministero ha espresso un nuovo parere favorevole con nota 23 gennaio 2008 n. DP/PAAC/34.19.04/615, nell'assoluto rispetto delle prescrizioni dettate dalla Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici;
- che il Ministero delle infrastrutture propone le prescrizioni e raccomandazioni da formulare in sede di approvazione del progetto;

- *sotto l'aspetto attuativo*
  - che il soggetto aggiudicatore, come esposto, è ANAS S.p.A.;
  - che per la realizzazione dell'opera è previsto il ricorso all'appalto integrato;
  - che i tempi per la messa in esercizio dell'opera, inclusivi di quelli concernenti le attività procedurali e autorizzative residue e l'espletamento della gara, sono stimati in 68 mesi;

- *sotto l'aspetto finanziario*
  - che il costo complessivo dell'intervento, quale risulta dal progetto preliminare, è pari a euro 231.096.339,00;
  - che l'esame delle prescrizioni espresse nei pareri ha comportato un incremento del costo dell'intervento, stimato su base parametrica, pari a euro 50.000.000 e che pertanto il nuovo costo complessivo del progetto preliminare in esame ammonta a euro 281.096.330;
  - che il piano economico-finanziario indica che l'intervento in esame non presenta un "potenziale ritorno economico" derivante dalla gestione, perché il quadro normativo di riferimento non prevede l'applicazione di tariffe o di altri ricavi unitari conseguenti dall'erogazione del servizio né sono ipotizzati ricavi ancillari;
  - che, come precisato nel citato protocollo d'intesa, la copertura finanziaria è assicurata, quanto a euro 212.806.000 a valere sulle risorse di cui alla legge 2 ottobre 1997, n. 345, e, quanto a euro 3.000.000, a valere sulle risorse di cui alla legge della Regione Lombardia 4 ottobre 2004, n. 41, e s.m.i.;
  - che il Ministero delle infrastrutture propone di imputare il fabbisogno finanziario residuo inclusivo dell'incremento di costo derivante dal recepimento delle prescrizioni, sui fondi destinati all'attuazione del Programma dalla legge n. 244/2007;

D E L I B E R A

1. *Approvazione progetto preliminare*

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 165 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i e dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e s.m.i. è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture, anche ai fini dell'attestazione della compatibilità ambientale e dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree interessate il progetto preliminare della "Accessibilità a Malpensa: collegamento tra la S.S. n. 11 Padana Superiore a Magenta e la Tangenziale ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino ".

E' conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.2 Ai sensi del citato art. 165, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., l'importo di euro 281.096.330 rappresenta il "limite di spesa" dell'intervento.

1.3 Le prescrizioni di cui al punto 1.1, proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella relazione istruttoria e alle quali resta subordinata l'approvazione del progetto in questione, sono riportate nella parte 1^ dell'allegato, che forma parte integrante della presente delibera.
Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella parte 2^ del medesimo allegato: il soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà, al riguardo, puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

2. *Assegnazione contributo*

2.1 Per la realizzazione dell'intervento di cui al punto 1 è assegnato, in via programmatica, un contributo di euro 6.095.743 per 15 anni a valere sui fondi recati dall'art. 2, comma 257, della legge n. 244/2007 con decorrenza 2009

2.2 Il suddetto contributo è suscettibile di sviluppare, al tasso attualmente praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimenti complessivo di 120.000.000 euro ed è stato quantificato includendo, nel costo di realizzazione degli investimenti, anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari.

2.3 L'assegnazione definitiva del contributo di cui al comma precedente, avverrà in sede di approvazione del progetto definitivo. che dovrà recare una puntuale quantificazione degli oneri derivanti dall'accoglimento delle prescrizioni e che dovrà essere trasmesso al Ministero dele infrastrutture per la successiva sottoposizione a questo Comitato entro il termine 30 aprile 2009. Questo Comitato si riserva di valutare l'adozione di adeguate iniziative in caso di mancato rispetto del termine suddetto.

3. Disposizioni finali

3.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto preliminare approvato con la presente delibera.

3.2 La Commissione VIA procederà – ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 190/2002 – a verificare l'ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e ad effettuare gli opportuni controlli sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di detto provvedimento.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in sede di approvazione della progettazione definitiva, provvederà alla verifica di ottemperanza alle prescrizioni che debbono essere recepite in tale fase.

3.3 Il suddetto Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

3.4 Questo Comitato si riserva, in fase di approvazione del progetto definitivo dell'opera e in adesione alle richieste rappresentate nella citata nota del coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, di dettare prescrizioni intese a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo – tra l'altro – lo svolgimento di accertamenti anche nei confronti degli eventuali subcontraenti e subaffidatari, indipendentemente dall'importo dei lavori, e forme di monitoraggio durante la realizzazione dei lavori.

3.5 Il CUP assegnato al progetto in argomento, ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (G.U. n. 276/2004), dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 31 gennaio 2008

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 10 luglio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, foglio n. 238

ALLEGATO

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI PROPOSTE
DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

Legenda:

(*) prescrizioni che possono comportare una significativa variazione di spesa

PRESCRIZIONI DI CARATTERE PROGETTUALE

Elementi di carattere generale

* Dal punto di vista planimetrico e altimetrico, nonchè per le opere di raccordo con la viabilità locale e per le opere accessorie, complementari ed integrative, si identifica quale tracciato di riferimento quello individuato con i colori rosso e giallo negli elaborati 3.2.2.1, 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.2.6, 3.2.2.7 dello Studio di impatto Ambientale e successivamente dettagliato nell'ambito delle integrazioni al SIA, prodotte dal Proponente alla Commissione Speciale VIA con note del 18.3.2005 e del 30.5.2005 in forma di "aggiornamento progettuale febbraio 2005".
* Si prescrive che, sulla scorta delle valutazioni espresse nel parere della Regione Lombardia ex D.G.R. n. VII/14403 del 30.9.2003, Allegato A, capitolo A.2.3. in merito alle analisi di traffico:
    - il collegamento tra la A4 (Casello di Boffalora) e la SS. n. II "Padana superiore" (Magenta) e fino a Albairate (innesto Variante di Abbiategrasso) venga realizzato ad una corsia per senso di marcia (tipologia C) con predisposizione di manufatti e opere d'arte per consentire il raddoppio della sezione;
    - la sezione a doppia carreggiata tra Albairate (innesto Variante di Abbiategrasso) e Milano sia realizzata secondo la tipologia B "extraurbana principale" (corsie da m 3,75, banchine da m 1,75 e margine interno da m 3,50). I manufatti e le opere d'arte sul tratto A4-Magenta-Albairate dovranno essere predisposti e realizzati per l'eventuale futuro raddoppio di carreggiata sempre con riferimento alla sezione stradale di tipologia B "extraurbana principale".
* Si prescrive che il progetto definitivo contenga elaborati tecnici specifici che indichino, per il collegamento tra la S.S. n. II, "Padana superiore" (Magenta) ad Abbiategrasso realizzato ad una corsia per senso di marcia, i raccordi e le variazioni piano - altimetriche con la viabilità locale e con la viabilità principale al fine di verificare le caratteristiche del tracciato stradale a una corsia per senso di marcia in corrispondenza di svincoli e manufatti dimensionati per la doppia carreggiata.
* Si prescrive che nello sviluppo del progetto definitivo sia valutato attentamente (considerato anche il maggior grado di dettaglio proprio di tale fase progettuale) un adeguato utilizzo di tutti i fondi agricoli prevedendo laddove possibile lievi modifiche al tracciato al fine di pregiudicare il meno possibile la conduzione dei fondi stessi e di ridurre i reliquati che risulterebbero non funzionali all'attività agricola. Ove tale risultato non fosse perseguibile si chiede idonea valutazione delle aree da espropriare e dei conseguenti indennizzi nel rispetto delle norme vigenti in materia. Si richiede inoltre che vengano studiati anche sovrappassi e sottopassi agricoli che garantiscano il sistema viabilistico intrapoderale. A tal fine si richiede la predisposizione di apposita planimetria progettuale in

scala adeguata (1/2.000 e/o 1/5.000) che identifichi i fondi agricoli e le varie strade di servizio agli stessi e che attesti quanto sopra indicato in merito alla conduzione dei fondi.

- A supporto delle stime di traffico riportate nel progetto preliminare, per un'ottimizzazione degli svincoli e degli innesti in progetto, si richiedono, nello sviluppo del progetto definitivo, le seguenti integrazioni:
  - definizione di un quadro sintetico della domanda attuale e futura potenzialmente interessata dall'infrastruttura;
  - sviluppo degli scenari di offerta futuri in assenza e presenza del nuovo collegamento;
  - esplicitazione delle metodologie seguite per la stima della domanda potenziale e per l'assegnazione della domanda all'offerta, con particolare riferimento alle variabili modellistiche adottate;
  - validazione modellistica anche per i nuovi assetti della domanda di lunga percorrenza determinati dalla realizzazione del collegamento.
- Allegato al progetto definitivo dovrà essere prodotto uno studio che analizzi i percorsi delle attuali linee extraurbane del trasporto pubblico che insistono sulla rete viaria provinciale e locale interferita o sostituita dal progetto in esame, in modo da verificare il mantenimento del servizio, il corretto dimensionamento delle rampe di svincolo ai fini del transito dei mezzi pubblici e, in ogni caso, l'assenza di eventuali impedimenti alla erogazione del servizio.

* In corrispondenza di tutti gli svincoli e sottopassi dovrà essere valutata la possibilità - in base all'esatto posizionamento della falda acquifera da studiarsi approfonditamente nell'ambito del progetto definitivo - di prevedere un abbassamento di 2 o 3 metri del piano viabile al di sotto del piano campagna in modo da ridurre notevolmente l'impatto visivo delle opere di sovrappasso.
* Dovrà essere studiata e realizzata una rete di collegamenti ciclopedonali che permetta di mantenere le connessione locale tra i vari centri abitati. In particolare la connessione tra l'area industriale di Albairate in prossimità dello svincolo n. 5 e la rotatoria in prossimità della Cascina Scanna in Cisliano, prevista a nord della nuova infrastruttura, dovrà essere realizzata per svolgere tale tipo di funzione. Pertanto dovrà essere prevista una adeguata pavimentazione e studiata una soluzione progettuale di connessione in prossimità della Cascina Scanna che sia adeguata a tale scopo.

- Tutte le opere accessorie da realizzarsi sui manufatti che interferiscono con la viabilità provinciale (barriere, segnaletica, raccolta acque, ecc.) dovranno essere concordate preventivamente con la Provincia di Milano, in modo da ottimizzare gli interventi manutentivi e la sicurezza stradale. Si chiede, a tal proposito, the vengano stipulate preventivamente convenzioni tra gli Enti interessati, in cui si stabilisca a chi faranno carico gli oneri manutentivi delle parti componenti le opere da realizzarsi.
- Gli oneri progettuali e realizzativi dell'opera compensativa dovranno essere inseriti nel quadro economico dell'intervento.

- Il progetto definitivo dovrà prevedere un sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e dilavamento, con particolare riferimento alle acque di prima pioggia, mediante vasche e disoleatori esteso a tutto il tracciato in progetto, in considerazione anche del fatto che l'intera tratta Magenta - Tangenziale Ovest prevede una sezione a due corsie per carreggiata. Dovrà essere puntualmente indicata la localizzazione dei punti in cui verranno installate vasche, condotti e manufatti di smaltimento, nonchè il rispettivo recapito finale.
- Il dimensionamento del sistema di raccolta e trattamento dovrà contemplare il caso di sversamento di sostanze inquinanti lungo la piattaforma - ad esempio per incidenti che coinvolgano autocisterne -, considerando come portata di progetto la somma delle portate provenienti dalle acque meteoriche e dallo sversamento di oli e carburanti (supponendo quindi una contemporaneità tra i due fenomeni).
- Il progetto definitivo deve redigere gli elaborati, anche successivi ad esso, in conformità alle specifiche del sistema cartografico di riferimento.
- Il progetto definitivo deve approfondire il bilancio delle terre e dei materiali in genere con riferimento agli altri progetti in realizzazione nell'area Milanese, precisando le forme di utilizzo delle eventuali cave di prestito e discariche.

Elementi di carattere puntuale

- Allo svincolo n. 7 dovrà essere aggiunta la rampa in uscita dalla nuova strada con provenienza da Abbiategrasso.
- In corrispondenza dello svincolo n. 6 andrà mantenuta - riorganizzandone calibro ed estensione - la rotatoria esistente sulla viabilità provinciale da cui si dovrà distaccare una rampa di ingresso nella nuova strada in direzione Abbiategrasso.
- Il progetto definitivo deve prevedere la eliminazione dello svincolo n. 6 a tutela del valore storico artistico della Cascina Scanna in Comune di Cisliano.
- Dovrà essere eliminata la rotatoria prevista lungo la S.P. n. 227 per Vittuone per l'accesso alla Cascina Scanna e al suo posto dovrà essere realizzata una rotatoria per l'accesso all'area industriale di Cisliano circa trecento metri più a nord in corrispondenza dell'attuale strada vicinale che verrà adeguata a strada secondaria da parte del Comune. Il tratto stradale tra le due rotatorie dovrà essere opportunamente adeguato (vedasi All. A3 al parere della Regione Lombardia ex D.G.R. n. VII/14403 del 30.9.2003). L'accesso alla Cascina dovrà essere salvaguardato, a tutela del valore storico-artistico del complesso.
- Dovrà essere mantenuta - al confine tra i comuni di Cusago e Cisliano - la rampa in uscita verso Cisliano con provenienza da Milano per l'accesso alla zona Ovest dell'abitato lungo il tracciato dell'attuale S.P. n. 114.

* Il tracciato stradale tra le due gallerie già presenti nel progetto preliminare in prossimità della strada di collegamento di Albairate con Cascina Colombara e dello Scolmatore di piena dovrà essere previsto in galleria artificiale, al fine di consentire una connessione territoriale dell'area a ovest di Albairate tra il centro abitato e il Naviglio Grande nella zona a nord dell'area industriale, nonchè di conservare, per quanto possibile, l'integrità di un ambito di notevole pregio paesaggistico ed agricolo preservandone altresì il cono visuale esistente dall'abitato allo stesso Naviglio.
* In corrispondenza dello svincolo n. 3 (collegamento Magenta - Robecco sul Naviglio) dovrà essere previsto un sotto/sovrappasso ciclopedonale al fine di salvaguardare l'utenza debole.
- In relazione ai rilevanti flussi di traffico in entrata/uscita sulla strada comunale di ingresso in Magenta (Strada per Robecco), si dovrà valutare l'opportunità di identificare una diversa collocazione dell'area di cantiere ivi prevista anche concordando la dislocazione alternativa con il Comune stesso ed adeguando in tal senso il progetto definitivo.
- Lo svincolo di Mendosio deve essere realizzato più a nord rispetto alla previsione attuale per evitare che il nuovo tracciato di connessione stradale attraversi gli insediamenti agricoli presenti nella zona e affinché si innesti direttamente nella viabilità dell'area produttiva (vedasi All. A4 al parere della Regione Lombardia ex D.G.R. n. VII/14403 del 30.9.2003).
- Con riferimento allo svincolo di Mendosio, dovrà in ogni caso essere garantito il mantenimento dell'attuale collegamento tra l'impianto di termodistruzione e la piattaforma ecologica, mediante un sottopassaggio stradale.
* Si prescrive la realizzazione di una controstrada ciclo-pedonale a nord che unisca la S.P. n. 162, in prossimità del relativo sottopasso, con la viabilità esistente di collegamento con il castello, la Piazza Soncino e la zona a verde sportivo ricreativo. Tale controstrada dovrà seguire il percorso indicato nella tav. 5.4 del progetto preliminare e poi non riproposto nella tavola 3.2.2.2 dello Studio di Impatto Ambientale.
* Si prescrive l'allargamento del sottopasso lungo la S.P. n.162 in modo da contenere anche un percorso ciclo-pedonale in sede protetta.
- In prossimità dello svincolo n. 9 a confine tra il Comune di Cusago e il Comune di Milano non dovra essere eseguito il collegamento tra la rotonda esistente e la Via A. De Gasperi, passando a nord del complesso monumentale della C.na S.M. Rossa, mantenendo l'utilizzo del collegamento esistente.
- Dovrà essere previsto l'abbassamento al di sotto del piano campagna (di circa 2 metri) del piano della rotatoria dello svincolo n. 8, con conseguente riduzione dell'impatto visivo del viadotto di scavalco.
- Poiché lo svincolo posto in Comune di Milano in corrispondenza della rotatoria di Cusago e il tracciato principale incidono pesantemente con la localizzazione dell'impianto A.E.M. "Cabina gas di primo salto" nonché con la presenza di numerosi insediamenti abitativi, e inoltre interessano una parte di territorio attualmente destinato ad usi agricoli, si ritiene che debba essere perseguita l'ipotesi viabilistica prevista nel progetto preliminare con svincolo a rotatoria sul sedime attuale ribassato di 2 metri circa rispetto al

piano campagna e viadotto di sovrappasso per l’asse stradale principale (vedasi All. A5 al parere della Regione Lombardia cx D.G.R. n. VII/14403 del 30.9.2003).

- Dovrà essere adeguata la larghezza delle corsie e delle banchine del tronco stradale già realizzato dal Comune di Milano, pur mantenendone l'attuale configurazione del margine interno (spartitraffico).
- Dovranno essere garantiti gli attuali accessi gravanti sulla S.P. n.114 opportunamente serviti da strade di arroccamento.
- In Comune di Abbiategrasso dovrà essere sistemato l'incrocio tra la S.S. n. 494 e la S.P. n. 183 (in corrispondenza di Via Maggi) affinché sia reso più sicuro dal punto di vista viabilistico.
- All'altezza del Comune di Cisliano, tra gli svincoli di Cisliano ovest (zona industriale) e quello con la S.P. 227, viene a crearsi una serie di aree intercluse. E' opportuno, al fine di evitare che si generino aree di risulta ed ulteriore consumo di suolo, che sia ulteriormente valutata la possibilità di affiancare il nuovo tracciato al sedime esistente, ristudiando le intersezioni con la viabilità locale e sviluppando un appropriato sistema di mitigazione in corrispondenza dei ricettori sensibili.
- Il progetto definitivo deve prevedere, nella tratta compresa tra Albairate e Ribecco sul Naviglio, una riduzione della cesura della maglia dell'area agricola, con eventuali spostamenti di tracciato nell'ambito delle aree interessate dal tracciato stesso, accompagnati da provvedimenti di mitigazione specifici. In particolare, in corrispondenza del nucleo di antica formazione di Castellazzo del Barzi, in Comune di Robecco sul Naviglio andrà valutata, in fase di redazione del progetto definitivo, una soluzione alternativa che preveda lo sviluppo del tracciato in trincea o in galleria artificiale.
- Il progetto definitivo dovrà modificare lo svincolo/rotonda n. 5 al fine di lasciare integro il bosco di querce esistente, verificando anche l'effettiva congruità del dimensionamento adottato per il manufatto che appare eccessivo rispetto al contesto e alla funzione. Nel caso in cui la progettazione attesti problematiche di connessione locale. L’accessibilità alle attività esistente dovrà comunque essere garantita anche prevedendo un'uscita con svolta a destra in località Soria per le strade di arroccamento.
- Al fine di consentire un maggior livello di fruizione degli spazi, i sottopassi e i sovrappassi dovranno includere in affiancamento alla viabilità veicolare quella ciclopedonale, con particolare riferimento alla tratta da Castellazzo dei Barzi in Comune di Robecco sul Naviglio al Canale scolmatore. In prossimità di Cassinetta di Lugagnano andrà inoltre prevista la realizzazione di passaggi ciclopedonali protetti inseriti in più estesi itinerari di connessione tra i numerosi beni storici, architettonici e paesistici presenti in tale ambito (ville, giardini storici, Naviglio Grande).
- Per l'attraversamento del Naviglio di Bereguardo il progetto definitivo deve prevedere l'abbassamento della quota di progetto, compatibilmente con il franco idraulico per la navigazione richiamato in apposita prescrizione successiva.

Opere connesse e misure compensative

- Si ritiene opportuno che ANAS provveda - sentiti gli enti interessati in ordine ai tempi e alle modalità attuative - alla demolizione del ponte di Castelletto ed alla sua sostituzione con altro manufatto adatto all'esclusivo transito ciclopedonale, nonché alla riqualifica dell'ambito residuale sulla base del progetto già condiviso dal Comune di Abbiategrasso.
- Qualora dette opere non dovessero essere realizzate contestualmente al progetto in esame, si prescrive che non sia realizzata la modifica alla S.S. n. 494 in prossimità del ponte sul Naviglio in zona Castelletto. per la connessione alla zona di Mendosio.
- In Comune di Magenta dovrà essere risolta la problematica relativa all'attraversamento dell'abitato di Ponte Nuovo lungo la SS. n. 11. Si dovranno valutare e sottoporre ad apposito studio di impatto ambientale le eventuali ipotesi risolutive quali la realizzazione di una variante a sud dell'abitato, come indicata in giallo nella tav. 3.2.2.1 del SIA la realizzazione di una variante a nord dell'abitato con tracciato interessante anche il Comune di Boffalora sopra Ticino, l'esecuzione di un tracciato in sotterraneo e/o comunque ampiamente mitigato lungo l'attuale sedime della strada statale. Contestualmente nell'ambito di valutazioni che coinvolgono la rete viaria locale della zona, si dovrà approfondire anche il tema della connessione della S.P. n. 224 al collegamento tra la A4 e la SS. n. 11, così come evidenziato dal Comune di Boffalora. Gli oneri progettuali e realizzativi dell'opera compensativa dovranno essere inseriti nel quadro economico del presente intervento.
- In sede di progettazione definitiva, le opere di compensazione ambientale dovranno essere coordinate con quelle definite in relazione ad altri interventi infrastrutturali in programma nel contesto, e di massima prevedere:
  - indicazioni puntuali sulle tipologie delle misure di compensazione, the dovrebbero essere applicate ad una superficie complessiva, esterna a quella occupata dall'infrastruttura, non inferiore a quest'ultima. Dette misure dovranno essere ultimate prima dell'entrata in esercizio del raccordo autostradale;
  - il modellamento naturaliforme di aree adiacenti all'infrastruttura di trasporto o in altre posizioni schermate dalle immissioni, per realizzare biotopi secondari di collegamento e integrazione con le reti ecologiche;
  - la previsione di piantagioni arboree ed arbustive in corrispondenza dei passaggi faunistici, senza le quali l'efficacia di tali manufatti risulta fortemente compromessa, prediligendo l'impiego di essenze autoctone locali;
  - una riqualificazione forestale (sostituzione delle essenze esotiche) del bosco di Cusago e del bosco di Riazzolo, in accordo con i rispettivi Enti gestori e dei piani di gestione, ove vigenti;
  - misure di ripristino delle funzioni ecologiche in prossimità del sedime dell'infrastruttura, da estendere oltre il quadro paesistico (fasce arboree in fregio all'infrastruttura lungo il sedime viario) e

individuazione di aree compromesse o degradate anche non strettamente limitrofe al sedime stesso, da riqualificare attraverso creazione di boschi;

- compensazione dei danni mediante le cosiddette misure di risarcimento, quali riqualificazione di funzioni e valori naturali in aree diverse, più lontane dall'infrastruttura ma appartenenti al medesimo spazio paesistico; la misura del danno può essere determinata mediante opere di riforestazione o di ricostruzione di cenosi vegetali tipiche su superfici almeno equivalenti a quelle oggetto di alterazione.

Sembra pertanto opportuno:

- verificare la possibilità di intese con i proprietari/gestori dei fondi agricoli per la rinaturalizzazione di aree residuali adiacenti alla viabilità nell'ambito di operazioni di ricomposizione fondiaria, in particolare in corrispondenza dei passaggi faunistici;
- reperire altre aree più distanti dell'infrastruttura attualmente di scarsa qualità ma di dimensioni e potenzialità idonee a garantire l'impianto di vasti biotopi secondari (boschi, zone umide, prati estensivi), che col tempo siano in grado di raggiungere un'alta qualità ecologica.

A garanzia della realizzazione degli approfondimenti progettuali, delle opere e dei monitoraggi sopra evidenziati, in fase di approfondimento della progettazione preliminare e nelle successive fasi di progettazione dovranno essere individuate congrue risorse finanziarie specificatamente destinate a tali scopi. Si richiede altresì che nelle successive fasi progettuali venga sottoposto all'esame della Regione Lombardia un adeguato strumento di garanzia affinché dette prescrizioni vengano effettivamente realizzate.

PRESCRIZIONI DI CARATTERE AMBIENTALE

- Dovranno essere individuate ed assunte in modo generalizzato, laddove tecnicamente possibile, modifiche tipologiche che inducano un minore impatto ambientale ed una minore occupazione di area, con particolare riferimento alla configurazione degli svincoli a due livelli, alla riduzione della profondità delle trincee, alla previsione di tratti in galleria artificiale, ad opere a verde compensative.
- Dovrà essere elaborata un'esauriente descrizione degli impatti derivanti dalle opere infrastrutturali previste come opere connesse o prescritte a titolo compensativo nell'Allegato "A" al parere della Regione Lombardia ex D.G.R. n. VII/14403 del 30.9.2003 che comportino ricadute significative sull'assetto della viabilità locale.
- In linea generale, le modalità attuative degli interventi in aree interne a Parchi dovranno essere concordate con l'Ente gestore, tenendo conto di quanto indicato nei rispettivi Piani Territoriali di Coordinamento.
- Dovrà essere prodotta una relazione riferita agli ambiti perimetrati a Parco che evidenzi:
  - lo schema riassuntivo delle interazioni dell'infrastruttura con il sistema Parco;

- l'individuazione dei possibili impatti dell'infrastruttura su eventuali "Riserve naturali" presenti in ambito significativo, seppur non interferite.

- Poiché il progetto non sviluppa approfonditamente gli elementi di analisi da cui far discendere la complessiva incidenza sui pSIC segnalati, compresa la cantieristica, si richiedono le seguenti integrazioni ed approfondimenti:
  a) in relazione al pSIC "Basso corso e sponde del Ticino":
     - la giacitura dell'infrastruttura all'interno del pSIC dovrà rispettare il tracciato esistente;
     - in compensazione dell'area sottratta al pSIC per i necessari adeguamenti funzionali dell'infrastruttura, una superficie pari a cinque volte quella occupata dovrà essere destinata alla ricostruzione dell'habitat sottratto; tale superficie dovrà essere individuata in continuità alla superficie del pSIC;
     - dovrà essere effettuato un approfondimento degli effetti, diretti ed indiretti, che l'intervento, singolarmente e congiuntamente ad altri interventi (nuovo ponte sul Ticino e raddoppio della linea ferroviaria Milano Mortara) può provocare sugli habitat e sulle specie segnalate nella specifica scheda Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del pSIC;
     - dovrà essere redatto un progetto di mitigazione e compensazione degli impatti residui, riferiti sia alla fase di cantiere che a quella di esercizio, meglio inquadrato rispetto alle specifiche esigenze ecosistemiche e faunistiche dell'area ed alle specifiche sensibilità locali; tale progetto dovrà essere peraltro coordinato con gli interventi previsti dal progetto del nuovo ponte di Vigevano e dal raddoppio della linea ferroviaria Milano - Mortara;
     - in relazione al pSIC "Bosco di Cusago":
     - dovrà essere documentata e valutata l'alternativa di traslare il tracciato più a sud del pSIC "Bosco di Cusago";
     - dovrà essere effettuata una individuazione e valutazione degli effetti, diretti ed indiretti che l'intervento, singolarmente e congiuntamente ad altri interventi, può avere sugli habitat e sulle specie segnalate nella specifica scheda Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo pSIC;
     - a fini compensativi, dovrà essere elaborato un progetto, così come proposto dal SIA (All. 4.3.1), di riqualificazione e miglioramento forestale sia del "Bosco di Cusago" sia del "bosco di Razzolo", in accordo con i rispettivi Enti gestori ed in coerenza con i piani di gestione, ove vigenti;
     - dovrà essere redatto un progetto di ricucitura e deframmentazione del territorio che possa far assumere al bosco di Cusago il ruolo di elemento fondamentale della rete ecologica locale, facendo riferimento al progetto di Rete ecologica del PTCP di Milano e, per le tipologie costruttive,

all'abaco degli interventi del medesimo PTCP, eventualmente riferendosi alle recenti direttive della Confederazione Elvetica in materia;
- dovranno essere valutati, sia in fase di cantiere che di esercizio, gli impatti generati (rumore, polveri, inquinamento atmosferico, acque di piattaforma, sversamenti accidentali di sostanze inquinanti) sugli habitat e specie del pSIC "Bosco di Cusago" anche in relazione agli effetti cumulativi di altri interventi infrastrutturali ed altri cantieri operativi in contemporanea;
- il progetto di mitigazione e compensazione dovrà tener conto dello studio realizzato dal Parco Agricolo Sud Milano e dal Dipartimento dell'Ambiente e del Territorio dell'Università degli Studi Milano - Bicocca, relativo alle emergenze ambientali riferite all'area d'intervento.

- In linea generale tutti gli interventi di inserimento ambientale e mitigazione paesistica dovranno assumere come riferimento quanto contenuto nei redigendi Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali e nei singoli strumenti urbanistici comunali.
- Poiché il tracciato stradale, nelle parti in cui si sviluppa in nuova sede, accentua ulteriormente la divisione del territorio già in parte compromesso, interrompendone sia la continuità della trama agricola sia il sistema delle connessioni viarie, è necessario che gli interventi garantiscano la "permeabilità" degli ambiti mantenendo la continuità dei percorsi, in particolare quelli di interesse paesistico e quelli ciclopedonali, intervenendo mediante opere di protezione e mitigazione. Tali elementi dovranno quindi essere approfonditi, a scala adeguata, in modo da evitare/limitare possibili cesure ed interruzioni. Medesima attenzione andrà posta in relazione al mantenimento della continuità del reticolo irriguo e della vegetazione ripariale, mantenendo la continuità di tali elementi. Occorre altresì assicurare continuità agli elementi naturali presenti (ed esempio mediante ricucitura della trama delle siepi e dei filari), considerando anche ambiti più vasti rispetto alla fascia di terreno adiacente l'infrastruttura.
- Il progetto definitivo deve sviluppare le opere di sistemazione a verde, di ripristino ambientale e di rinaturazione previste in progetto, applicando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, assumendo come riferimento:
  - Linee guida per capitolati speciali per interventi di ingegneria naturalistica e lavori di nrwre (i verde" del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio Servi7in VIA. aggiornamento 2005:

e altri manuali qualificati quali, ad esempio:
- “Quaderno delle opere tipo di ingegneria naturalistica" della Regione Lombardia, 2000;
- "Manuali di ingegneria naturalistica" della Regione Lazio, 2001 e 2003;
- "Atlante delle opere di sistemazione dei versanti" dell'APAT, 2002.

Atmosfera

- Agli effetti dell'impatto dell'opera sulla qualità dell'aria il progetto definitivo deve indicare le azioni correttive o compensative atte a garantire la coerenza dell'intervento con le previsioni del PRQA o, comunque, nel rispetto dei limiti di norma, qualora si profilassero, nei vari scenari temporali previsti, condizioni della qualità dell'aria incompatibili con il quadro normativo o pianificatorio di riferimento.
- Nei punti critici (vicinanza di abitati e in trincea) in coordinamento con le misure di protezione acustica ed al fine di trattenere le polveri, si dovrà prevedere, d'intesa con ARPA, l'impiego di dispositivi arborei (fascia di circa 15 m composta da 5 filari di essenze) o di ingegneria naturalistica o un terrapieno inerbito (13m x 4m di altezza) con retrostante alberatura d'alto fusto.
- Eventuali parcheggi previsti in aree di servizio dovranno essere coperti con strutture vegetate sempreverdi o simili (pergole con vimine, giunco, bambù), al fine di contenere le emissioni di composti organici volatili.
- Le stazioni per la distribuzione di carburante, se previste, dovranno essere dotate di sistemi di carico in circuito chiuso dall'autocisterna al serbatoio di stoccaggio, mentre durante la fase di riempimento dei serbatoi dei veicoli si utilizzeranno sistemi di erogazione con tenuta sui serbatoi con contemporanea aspirazione e abbattimento dei vapori con impianto a carboni attivi.
- Le zone di svincolo e di interconnessione con la rete stradale dovranno essere progettate in modo da evitare stazionamenti di veicoli, preferibilmente senza dispositivi semaforici, ma con rotatorie o corsie dedicate alla accelerazione.
- Dovranno essere eseguite analisi della qualità dell'aria, anche al fine di determinare le distanze dalla sede viaria oltre le quali non si risentirà dell'effetto del traffico stradale. Stabilite tali distanze "di tutela per la salute pubblica", dovranno essere tracciate ai lati della nuova arteria opportune fasce di tutela di pari profondità.

Paesaggio

- Deve essere garantita la continuità dei percorsi di interesse paesistico individuati nel PTCP di Milano, tra cui quelli di connessione tra Magenta e il Naviglio Grande, quello lungo il "Naviglio Bereguardo - P05", l'antica "strada dei mercanti - P09", il "sentiero Europa - P07", mediante realizzazione di attraversamenti ciclabili protetti ed opportunamente mitigati da filari di alberi, prevedendo altresì l'affiancamento di una fascia arbustata per la connessione ecologica.
- Per quanto riguarda la presenza di filari, andrà valutata la possibilità di inserire elementi naturali volti a confermare e sottolineare le trame principali.

- Riguardo ai tratti del tracciato in rilevato o in trincea, si ritiene opportuno segnalare la necessità che le scarpate siano modellate ricorrendo a pendenze limitate, con raccordi che consentano una migliore e più dolce congiunzione con il piano di campagna. Si dovrà prevedere l'utilizzo di materiale vegetale che oltre a consentire una migliore mitigazione del tracciato stradale, permetta un miglior consolidamento dei pendii, assolvendo anche alla funzione di protezione acustica.
- Il progetto definitivo dovrà contenere una progettazione paesistica particolareggiata di alcuni ambiti di elevato pregio e sensibilità paesistica interferiti dalla nuova infrastruttura, con particolare riferimento a:
  - l'ambito del Castello di Cusago, vincolato dal T.U. n. 490/1999, per mitigare l'irreversibile impatto determinato dall'opera;
  - gli attraversamenti del Naviglio Grande, della Roggia Ticinello e del Naviglio Bereguardo, per conferire ai nuovi manufatti elevata qualità architettonica ed estetica;
  - la conca Leonardesca di navigazione lungo lo stesso Naviglio di Bereguardo, previa verifica dello stato di conservazione e della natura di eventuali interventi di recupero e manutenzione.

Le soluzioni progettuali dettagliate che saranno individuate dovranno verificare e proporre, fra scelte alternative, una ipotesi di progetto coerente con il contesto paesistico esistente e specificamente tutelato.

- Stante l'interferenza di carattere percettivo determinata dalle nuove caratteristiche dell'infrastruttura viaria, è necessario uno studio approfondito delle opere di mitigazione in corrispondenza del Castello di Cusago e del nucleo rurale storico della Cascina Cusago di Sotto. Si dovrà inoltre mantenere l'assialità visiva tra il castello e il nucleo della Cascina, mediante la messa a dimora di elementi arborei.
- Negli ambiti periurbani, in cui si registra la maggiore frammentazione territoriale, si richiede di incrementare la sistemazione vegetale delle aree intercluse prevedendo l'inserimento di fasce filtro costituite da vegetazione autoctona di varia ampiezza e natura, con presenza di elementi arborei.
- Nella progettazione delle opere "a verde" va valutata la possibilità di realizzare vaste macchie boscate a margine del tracciato, evitando la collocazione di essenze arboree a sesto di impianto rigido e predefinito; nelle aree d'interferenza con le altre infrastrutture esistenti e/o di interconnessione, si dovrà evitare che il progetto generi ambiti residuali non risolti sotto il profilo della qualità dell'intervento.
- E' necessario evitare che spazi ed aree a servizio dell'infrastruttura si configurino come elementi estranei al contesto; la progettazione definitiva dovrà pertanto farsi carico non soltanto dei volumi edificati, ma prioritariamente dello studio delle aree dedicate, prevedendo adeguate schermature che consentano di perseguire l'obiettivo del migliore inserimento possibile nel contesto territoriale.
- Per la conservazione della visibilità di vedute paesaggistiche di particolare pregio dovrà essere eseguita la progettazione paesistica delle "finestre" sul territorio urbanizzato lungo il tracciato.

- Lungo la fascia di territorio posta a ridosso della scarpata determinata dalla strada in trincea, deve essere prevista la messa a dimora di essenze arboree ed arbustive autoctone. Ai fini di un corretto inserimento paesistico degli interventi connessi (sovrappassi, sottovie), si dovrà tenere conto dei colori e dei materiali che caratterizzano il contesto, ad esempio rivestendo opportunamente le opere in cemento e prevedendo una definizione geometrica degli imbocchi di attraversamento in sottopasso tale da minimizzare l'intrusione visiva nel paesaggio dei manufatti.
- In corrispondenza dell'insediamento industriale prossimo alla S.P. 144 (km 9+000) dovrà essere prevista la realizzazione di una fascia filtro con vegetazione di diversa ampiezza e natura, che si configuri quale elemento di riqualificazione della frangia urbana e di mediazione nei confronti degli spazi aperti.
- Devono essere approfondite le interferenze di carattere percettivo con le emergenze storico-architettoniche e l'emergenza naturalistica del bosco di Riazzolo.
- Gli interventi riferiti agli ambiti di Cascina Bruciata, lungo il Naviglio Grande, e dei contesti prossimi alla frangia urbana di Abbiategrasso (Cascina Celina della Mensa, Cascina Morosina e Cascina Mirabella) devono essere coordinati anche sotto il profilo dell'inserimento paesistico con quelli previsti sulla linea ferroviaria Milano- Mortara.
- In prossimità della cascina Cerina e del fontanile Cerina Mensa e della cascina Moltino Secondo devono essere messe a dimora schermature vegetali, altresì creando una fascia verde lungo la strada che corre parallela alla roggia Gagnola, di protezione tra la zona industriale ed il nuovo tracciato stradale.

Acque superficiali e sotterranee

- La progettazione dei sistemi e le metodologie di trattamento degli scarichi dovranno tenere conto sia delle indicazioni contenute nella L.R. n. 62/1985, per quanto non in contrasto con il D.lgs. n. 152/1999, sia dei gradi di vulnerabilità dei territori ove se ne prevede la realizzazione.
- Dovrà essere approfondita la valutazione degli impatti che i fontanili potrebbero subire in conseguenza alla realizzazione della strada, in particolare relativamente al loro regime idrogeologico, prevedendo opportuni interventi di compensazione e mitigazione che dovranno essere particolarmente dettagliati nel caso dell'interferenza con l'ambiente idrico (Fontanile Porcile) nel tratto lungo la S.P. 114 in corrispondenza della sezione n. 181, tra Cisliano e Cusago. Deve essere prevista la rinaturazione dei fontanili posti in prossimità dell'infrastruttura (tra cui i fontanili: Fontane Gelate, Bonati, Testa Lunga, Gallina, Marcavallino, Delle Monache, Barona terza). Nel caso in cui l'interferenza comporti la completa soppressione del fontanile, si chiede lo spostamento dello stesso, anche per la sua importante funzione irrigua oltre a quella idraulica.

- Andranno definite le tipologie di tutti gli attraversamenti, in sottopasso e/o in sovrappasso, in funzione del tracciato stradale e delle caratteristiche di portata e del loro sviluppo.
- Dovranno essere definite e verificate le dimensioni dei manufatti idraulici atti a garantire la continuità idraulica del reticolo superficiale che verranno proposti con le successive fasi progettuali, predisponendo altresì gli indispensabili profili altimetrici relativi alla rete irrigua consortile e privata (vedi adacquatici) che viene deviata e/o interferita. Tale dimensionamento dovrà essere condotto non solo sull'attuale regime idrogeologico delle rogge e fontanili ma soprattutto su eventuali variazioni indotte dall'opera stessa.
- Si dovrà mantenere la percorribilità dei mezzi consortili e salvaguardare gli esistenti percorsi ciclopedonabili lungo le banchine e le alzaie dei Navigli Grande e Bereguardo. Nello specifico dovranno essere realizzati i seguenti interventi:
  - per il Naviglio Grande deve essere garantito un tirante d'aria di almeno 3,50 m per permettere la navigabilità del canale; inoltre l'estradosso deve essere posto ad una quota non inferiore a 2,80 m rispetto al piano stradale dell'alzaia, garantendo la continuità viabilistica della strada alzaia stessa;
  - per il Naviglio di Bereguardo deve essere garantito un tirante d'aria di almeno 3,50 m per permettere la navigabilità del canale;
  - per la Roggia Ticinello deve essere rispettato quanto contenuto nell'allegato 3 alla deliberazione della Regione Lombardia n. VII/6645 del 29.10.2001. Si sottolinea inoltre che i manufatti di attraversamento devono essere dimensionati con un tempo di ritorno di 100 anni ed un franco di 1 m, comunque con intradosso a quota non inferiore a 1 m dal piano campagna e con spalle esterne alle sponde in modo che "non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono avere luogo nelle fasce,costituendo significativo ostacolo al deflusso, e non limitino in modo significativo la capacità di invaso". Si rammenta altresì che le autorizzazioni e concessioni di polizia idraulica delle opere che interessano corsi d'acqua appartenenti al reticolo minore, ai sensi della deliberazione della Regione Lombardia del 25 gennaio 2002 n. VII/7868, sono di competenza comunale Lungo la roggia Ticinello, oltreché lungo la roggia Soncina, dovranno inoltre essere previsti interventi di riqualificazione e rinaturazione, anche mediante tecniche di ingegneria naturalistica,
  - individuando per il sottopassaggio una sezione più ampia di quella in progetto, così da consentirne una migliore fruibilità dal punto di vista umano e faunistico.
- Dovrà essere predisposto uno studio idrogeologico delle aree interessate, finalizzato ad accertare:
  - la direzione di deflusso della falda freatica, rappresentata mediante la redazione di una carta isopiezometrica o delle soggiacenze dell'area in esame;

- le eventuali interferenze dell'opera in questione con la falda freatica, determinandone in particolare la profondità e le massime escursioni stagionali, riferite ad un periodo di tempo sufficientemente significativo (almeno 10 anni);
- le condizioni di vulnerabilità delle acque sotterranee;
- l'eventuale presenza di falde sospese, che potrebbero interferire negativamente con gli interventi in esame in corrispondenza delle opere interrate; il rischio connesso alla presenza di aree con emergenze idriche diffuse (fontanili);
- le interferenze delle opere interrate sull'assetto idrogeologico (piezometria) del territorio.

- Il progetto definitivo deve prevedere per i tratti di interferenza tra la quota di progetto e l'escursione della falda opportuni accorgimenti che garantiscano nei tempi la continuità della falda stessa.
- Dovrà essere assicurata, sia per quanto concerne le opere stradali che relativamente all'ubicazione dei previsti cantieri, la salvaguardia qualitativa delle falde acquifere captate, ed in particolare dei pozzi pubblici e privati destinati ad uso idropotabile e dei fontanili esistenti nel territorio. In particolare dovrà essere previsto apposito studio di interferenza con i pozzi di captazione, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 152/1999 e successive modifiche, che evidenzi le eventuali interferenze tra l'infrastruttura e le zone di rispetto circostanti le captazioni di acque sotterranee destinate al consumo umano, indicando - anche rispetto ai fontanili - le misure adottate per garantire condizioni di sicurezza dallo sversamento e infiltrazione di sostanze inquinanti e/o pericolose anche nel caso di incidente rilevante. In conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Regione Lombardia n. VII/12693 del 10.4.2003, all'interno di tali zone di rispetto l'infrastruttura viaria deve garantire condizioni di sicurezza dallo sversamento di sostanze pericolose in falda e pertanto deve essere progettata prevedendo un manto stradale o un cassonetto di base impermeabili e un sistema per l'allontanamento delle acque di dilavamento che convogli gli scarichi al di fuori della zona indicata o in fognatura, anch'essa realizzata in ottemperanza delle condizioni contenute nella medesima D.G.R. Lungo tali tratti viari non dovranno essere previsti piazzali per la sosta, per il lavaggio di mezzi di trasporto o per il deposito sia sul suolo sia nel sottosuolo, di sostanze pericolose non gassose. Ad una verifica di compatibilità con lo stato di vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee è subordinata anche l'eventuale localizzazione delle aree di cantiere in zone di rispetto di pozzi per uso potabile. Dovranno essere concordate con gli enti competenti, in vista della fase esecutiva, adeguate garanzie in merito alla salvaguardia dei corsi d'acqua (stimando le conseguenze dell'intervento sul regime idraulico), della rete irrigua e relativi manufatti, alle opere provvisionali ed alla fornitura di acqua;
- Il progetto definitivo deve garantire e documentare in modo adeguato la continuità della rete idraulica sia nel merito delle portate di progetto sia del rischio idraulico, dopo aver tenuto conto delle effettive caratteristiche dei bacini imbriferi afferenti alle zone interessate.

- Dovrà essere effettuata la valutazione di compatibilità idraulica delle nuove opere di attraversamento, con luce netta complessiva superiore a 6 m, degli elementi del reticolo idrografico non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel "Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume "Po - PAI" e del reticolo idrografico minore, individuato dai Comuni in ottemperanza alle disposizioni di cui all'Allegato B della deliberazione della Regione Lombardia del 25.1.2002, n. VTI/77868. Tale valutazione dovrà essere redatta conformemente ai contenuti della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce "A e B" in ottemperanza alle disposizioni del PAI riportate all'art. 19. J0 comma, delle N.T.A. e secondo le metodologie di studio contenute negli Allegati 3 e 4 alla deliberazione della Regione Lombardia del 29.10.2001, n. VII/6645.

Suolo e sottosuolo

- Dovranno essere effettuate, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 16, comma 4, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e al decreto 11 marzo 1988, tutte le previste indagini geologiche e geotecniche essenziali per verificare la validità delle ipotesi progettuali e per consentire la scelta delle migliori soluzioni da adottare in fase di esecuzione dei lavori; particolari approfondimenti andranno effettuati nelle zone degli svincoli e in corrispondenza di opere sotterranee e/o sopraelevate.

Rumore e vibrazioni

- Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico derivante da traffico veicolare di cui al D.P.R. n. 142 del 30.3.2004, si dovrà; approfondire l'individuazione e caratterizzazione dei recettori, con particolare riguardo a quelli residenziali e particolarmente sensibili, di cui non deve essere trascurata l'informazione relativa all'altezza e numero di piani. Tale analisi deve prevedere una valutazione puntuale degli attuali livelli di immissione, stime puntuali dei livelli di immissione previsti post operam in assenza di mitigazioni e post operam con mitigazioni dimensionate al conseguimento degli obiettivi di cui sopra; si richiede inoltre di valutare, laddove appaia opportuno e in base ad un'analisi costi benefici, se mitigare ulteriormente per conseguire l'obiettivo, qualitativamente più significativo, di contenimento dell'incremento del livello equivalente di immissione post operam rispetto all'ante operam, al fine di non peggiorare eccessivamente il clima acustico in corrispondenza dei recettori; condurre una stima degli impatti estesa non solo al tratto stradale in senso stretto ma anche alle opere connesse e complementari al tracciato, quali aree di servizio, aree di sosta e raccordi stradali, stimando anche gli impatti generati derivanti dall'interazione con i progetti in fase di realizzazione ed in fase di progettazione.
- Il progetto definitivo deve prevedere che le barriere fonoassorbenti siano realizzate con tecniche e materiali che garantiscano, anche nella fase di

cantiere, un buon inserimento paesaggistico, impiegando, per quanto possibile, le tecniche di ingegneria naturalistica.

- Fatto salvo il rispetto della normativa nazionale di settore, le mitigazioni debbono perseguire l'obiettivo del rispetto dei limiti di classificazione acustica, purché la classificazione medesima sia conforme ai criteri definiti dalla Regione Lombardia con la legge regionale 13/2001 e dettagliati nella D.G.R. VII/9776 del 12 luglio 2002: ciò in applicazione del principio della compatibilità dei livelli di rumore con la destinazione d'uso dei recettori. Nei casi in cui per ragioni tecniche o economiche non sia possibile o conveniente mitigare alla sorgente o lungo il percorso di propagazione per assicurare il rispetto dei limiti di immissione di rumore, potrà essere ritenuta accettabile, in alternativa, la mitigazione con opere di fonoisolamento al recettore, valutata la sensibilità dello stesso, a condizione di assicurare all'interno dell'ambiente abitativo livelli di rumore compatibili con la sua fruizione nonché un adeguato ricambio di aria e raffrescamento; ciò per analogia con quanto disposto dal D.P.R. n. 459/1998 che disciplina l'inquinamento acustico derivante dal traffico ferroviario. Dovranno essere adeguatamente riportate, negli elaborati progettuali, la tipologia, la collocazione e le dimensioni delle mitigazioni acustiche previste.
- Lungo la tratta ricadente nell'ambito dei parchi del Ticino e del Parco Agricolo Sud Milano, dovrà essere valutata la possibilità di prevedere limiti di velocità più restrittivi quale mitigazione dell'effetto rumore sugli ecosistemi naturali, seminaturali ed agricoli, ponendo inoltre particolare attenzione nella scelta dei materiali per la realizzazione delle necessarie barriere acustiche.
- Il progetto definitivo deve contenere la documentazione di verifica elaborata secondo le specifiche norme tecniche della dichiarata inesistenza dell'impatto dovuto alla componente vibrazioni.
- Dovrà essere redatto uno studio di valutazione previsionale di tale componente, considerando sia le caratteristiche costruttive del manufatto, sia il volume di traffico indotto da mezzi pesanti, sia l'incremento dei fenomeni vibratori causati dalle fasi di accelerazione e decelerazione in prossimità di svincoli e sulle rampe, al fine di individuare le relative opere di mitigazione ambientale.

Flora e fauna

- Per mitigare l'effetto barriera nelle aree a valenza ecosistemica e faunistica dovrà essere valutata l'opportunità che tratti ulteriori di significativa estensione, oltre a quelli prescritti in precedenza vengano attuati in galleria artificiale, in modo tale da costituire adeguati ecodotti di dimensioni soddisfacenti per garantire il passaggio delle specie animali; tali ecodotti non dovranno comunque coincidere con i sovrappassi della viabilità locale.
- Per contrastare l'interruzione dei corridoi ecologici e delle unità ecosistemiche areali quali boschi, formazioni prative, paludi, ecc., si prescrive la realizzazione di sottopassaggi e sovrappassaggi di adeguate dimensioni, integrati nella stessa infrastruttura di trasporto al fine di favorire

la continuità dell'attività agricola e del sistema idraulico oltre allo scambio ecologico di organismi e popolazioni selvatiche - ed effettivamente funzionali, con sezione a base orizzontale per permettere un'ampia superficie di passaggio, con fondo in terreno naturale (terra, sabbia e humus) e leggermente concavo per evitare il ristagno di acqua.
Nello specifico, tra i sottopassi faunistici realizzabili si segnalano quelli all'altezza del bosco di Razzolo (a est di quello previsto), all'altezza del varco tra Robecco sul Naviglio e Magenta e ai margini del bosco Pizzone, interno alla matrice naturale primaria del Ticino.

Si richiedono inoltre:

- approfondimenti sugli ecosistemi di area vasta e sulle valenze faunistiche e sensibili, per meglio valutare le opportunità offerte in termini mitigativi e compensativi;
- la progettazione di ricostruzione e implementazione della rete ecologica maggiore (valli fluviali, rete idrica maggiore, boschi) e minore (fontanili, rete idrica minore e rete di siepi, filari e macchie erborate).

- Il progetto definitivo deve approfondire la caratterizzazione della componente vegetazionale e faunistica e contenere una carta della vegetazione reale che evidenzi le interferenze del tracciato con la componente vegetazionale, ai fini della progettazione delle opere di mitigazione.
- Al fine di evitare la mortalità da impatto dell'avifauna contro le barriere antirumore si raccomanda, ove possibile, di evitare la realizzazione di pannelli fonoassorbenti trasparenti, consigliando l'uso di bio-muri o di pannelli opachi. Ove sia necessario l'uso di pannelli o finestre trasparenti, sarà necessaria l'apposizione di sagome tipo "falco" da collocarsi in numero adeguato e con densità utile allo scopo. Si prescrive inoltre di dotare le eventuali nuove linee elettriche di spirali bianche e rosse alternate lungo i cavi (il bianco per gli uccelli notturni, il rosso per quelli diurni), mentre per evitare possibili fenomeni di elettrocuzione si prescrive di dotare i tralicci elettrici di dissuasori posti tra i conduttori elettrici e/o di posatoi alternativi.
- Il progetto definitivo deve fare riferimento, per il monitoraggio del patrimonio avi-faunistico ante operam alle linee guida IBA, previo accordo con gli Enti Parco.
- Il progetto definitivo deve prevedere la realizzazione di adeguati interventi mitigativi e compensativi per le aree di maggior sensibilità ambientale in accordo con il progetto "Rete Ecologica della Provincia di Milano" tali da essere anche funzionali all'eliminazione dell'effetto barriera per la fauna vertebrata.

Mitigazioni e compensazioni ambientali

- Il progetto definitivo deve anticipare, per quanto possibile, la realizzazione delle opere di mitigazione e compensazione ambientale rispetto al completamento dell'infrastruttura.

- Il progetto definitivo deve sviluppare gli interventi di mitigazione e di compensazione, così come proposti nello Studio d'impatto Ambientale esaminato e sue integrazioni,e completarli alla luce delle presenti prescrizioni dettagliandone la localizzazione, la tipologia, le modalità di esecuzione e i costi analitici. Inoltre deve destinare un importo non inferiore al 5% dell'importo complessivo dei lavori alla realizzazione di interventi di compensazione ambientale, comprendenti anche la riqualificazione delle aree intercluse, da definire in appositi tavoli di concertazione che vedano la partecipazione dei Comuni, degli enti Parco e delle aziende agricole interessati dall'opera.
- Dovrà essere elaborato un progetto di mitigazione ambientale che prenda in considerazione un'area più ampia di quella strettamente limitrofa al tracciato e preveda un'implementazione della rete diffusa di siepi e di filari tale da consentire un miglioramento complessivo della diversità biologica e della connettività ecologica diffusa. Il progetto, da redigersi con riferimento alle direttive della Regione Lombardia sull'Ingegneria Naturalistica (D.G.R. n. VI/48740 del 29.2.2000), dovrà prevedere l'utilizzo di specie vegetali autoctone.
- Gli interventi di mitigazione dei raccordi tra viadotti e scarpate fluviali dovranno essere realizzati in accordo con gli Enti territoriali e con gli Enti gestori delle aree protette (Comuni, Parco del Ticino e Parco Agricolo Sud Milano), privilegiando i raccordi con la vegetazione dei corsi d'acqua del pianalto e con le boschive di ripa. La scelta delle specie da impiegare, i sesti di impianto e gli interventi di manutenzione (da attuare per almeno tre anni dall'impianto) andranno concordati con gli enti gestori delle due aree protette.
- In sede di definizione delle "fasce di mitigazione" dovranno essere prese in considerazione le diverse zone fitoclimatiche.
- I progetti di inserimento ambientale dovranno essere corredati da una stima delle previsioni di spesa per la realizzazione e gestione delle opere ivi previste.
- In fase di progettazione definitiva e/o esecutiva, particolare attenzione andrà riservata alla definizione delle opere di mitigazione visiva e di riduzione del rumore, relativamente agli attraversamenti dei centri abitati o in prossimità di nuclei rurali e/o storici, privilegiando l'utilizzo di barriere "vegetali" (arboree-arbustive). Ciò con particolare riferimento ai seguenti punti critici: Cascina Teresa e Cascina Boschetti, in prossimità dei braccidello svincolo I di Magenta; Cascina Chiappina e Cascina Tangola, tra Robecco e Cassinetta di Lugagnano; Cascina Besozza, in prossimita dello svincolo a servizio della zona industriale di Albairate; Cascina Scanna, in prossimità dello svincolo a servizio della zona industriale di Cisliano; Cascina Santa Maria Rossa, in Comune di Cusago; Assiano, indicato come nucleo di antica formazione; Cascina Moiranino e Moirano, Comune di Milano; Località Mendosio, Soria Vecchia e Soria Nuova. Comune di Abbiategrasso per la vicinanza a ricettori sensibili.
- Il progetto definitivo deve corredare il progetto delle opere di mitigazione e compensazione naturalistiche con uno specifico Piano per la manutenzione delle opere a verde e di ingegneria naturalistica.

Agricoltura

- Al fine di compensare la frammentazione degli appezzamenti e mantenere la continuità del sistema viabilistico esistente (strade poderali), oltre a prevedere un adeguato numero di sottopassaggi e sovrappassaggi destinati al transito dei mezzi agricoli utilizzati per le lavorazioni dei campi, il progetto definitivo dovrà:
  - prevedere il minor numero possibile di svincoli e/o raccordi, contenendo al massimo l'utilizzo di suolo agricolo e possibilmente occupando aree già compromesse o residuali;
  - rilevare puntualmente le aziende che verrebbero interferite dalla costruzione dell'infrastruttura (localizzazione, tipologia, consistenza, orientamento colturale, attese, eventuale adesione a misure comunitarie ecc...) valutando opportunamente l'impatto che l'infrastruttura indurrà sulle stesse rispetto alle esigenze di ricomposizione delle proprietà frammentate e di loro adeguata accessibilità, difesa della produzione, valorizzazione economico-agraria del comprensorio, percorribilità da parte dei mezzi consortili, salvaguardia dei percorsi ciclopedonabili eventualmente esistenti. Le interferenze irrigue e i frazionamenti dei mappali dovranno essere identificati su supporto catastale oltre che restituiti nello stato di fatto in opportuna scala.

Tutela beni architettonici, paesaggistici ed archeologici

- Il progetto definitivo deve contenere lo studio approfondito dei singoli beni a valore storico-archeologico e del loro stato di conservazione, corredato da un progetto specifico e puntuale delle relative opere mitigative.
- * Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 42 del 22.01.2004 tutti i lavori che interesseranno il sottosuolo dovranno essere svolti, a carico della committenza, con assistenza archeologica eseguita da ditta specializzata che opererà secondo le direttive della Soprintendenza Archeologica della Lombardia.
- Devono essere effettuate indagini ricognitive in merito al potenziale rischio archeologico in corrispondenza della cascina Faustina ad Albairate, prevedendo l'attuazione di relative cautele in fase di realizzazione.
- * che venga prolungata la galleria, già prevista in progetto ad Ovest di Albairate compresa tra il km 8+300,00 ed il km 8+900;
- * che il tratto Albairate Ribecco, sia previsto in realizzazione interrata, sotto il piano di campagna;
- che venga elaborato un progetto di mitigazione ed inserimento dell'intervento considerando la struttura del territorio attraversato (campi, filari e corsi d'acqua) e non esclusivamente il tracciato della nuova infrastruttura, realizzando fasce arbustive di raccordo con le superfici boscate e/o cortine arboree e arbustive idonee alla mitigazione dell'infrastruttura rispetto al contesto. Gli interventi di riqualificazione e ripristino degli elementi vegetazionali siano effettuati utilizzando specie

vegetali autoctone e l'estensione di tali interventi dovrà interessare una superficie complessiva congrua rispetto a quella occupata dall'infrastruttura;

- che il progetto di mitigazione ambientate di cui sopra dovrà riguardare con particolare attenzione soprattutto il percorso a Nord est di Cassinetta di Lugagnano, dovrà essere sottoposto alle valutazioni da parte della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Milano e dalla Direzione Generale per il definitivo parere di compatibilità ambientale.

Altre prescrizioni

Il progetto definitivo deve prevedere l'illuminazione stradale artificiale tale da avere la più alta efficienza energetica e il più basso inquinamento luminoso previsti dalla normativa vigente.

CANTIERIZZAZIONE

- Il progetto definitivo deve predisporre quanto necessario per adottare, prima della data di consegna dei lavori, un sistema di gestione ambientale dei cantieri secondo i criteri di cui alla norma ISO 14001 o al sistema EMAS (Regolamento CEE 761/2001).
- Dovrà essere presentato un Piano particolareggiato della cantierizzazione che definisca l'approntamento, la gestione (rumore, polveri, governo della acque, impatti suoli ecosistemi all'intorno) e - attraverso un dettagliato progetto di ripristino e riqualificazione - la sistemazione finale delle aree da utilizzare, nonché la viabilità di accesso ed il cronoprogramma dei lavori.

A tal fine, oltre che adottare i criteri generali esposti nel SIA e le ulteriori indicazioni riportate nella presente relazione, si dovrà:

- vietare la realizzazione di strutture di cantiere e stazioni di servizio nelle aree comprese in Parchi regionali. Tali strutture andranno collocate in aree degradate esterne ai parchi - da riqualificare in fase post-cantierizzazione - il più lontano possibile dai pSIC e dagli edifici a destinazione residenziale;
- pianificare la viabilità di cantiere in modo da minimizzare le interferenze con la viabilità esistente. In particolare, si dovrà porre attenzione al carico generato sulla viabilità locale, anche mediante opportuna scelta e verifica - in accordo con i Comuni - degli itinerari dei mezzi d'opera; si dovrà comunque garantire che il transito delle macchine e dei mezzi d'opera non interessi le strade che attraversano i centri abitati, eventualmente prevedendo la realizzazione di varianti stradali temporanee;
- identificare eventuali siepi e filari arborei da sopprimere temporaneamente in fase di cantierizzazione, che a lavori terminati dovranno essere ricostruiti, ove possibile, nelle ubicazioni originarie; dovranno essere garantite l'irrigazione costante e la manutenzione delle "fasce tampone", soprattutto nelle fasi di attecchimento della vegetazione; la soluzione progettuale definitiva dovrà essere accompagnata da un vero e proprio "progetto del verde" che

preveda la sistemazione delle aree occupate dai cantieri dismessi, delle scarpate e dei suoli comunque denudati nel corso dei lavori;

- valutare la stima degli impatti generati (rumore, vibrazioni, polveri), governo delle acque, impatti sugli ecosistemi all'intorno) e conseguenti misure di mitigazione previste anche con riferimento alle possibili sovrapposizioni degli effetti di altri cantieri eventualmente operativi in contemporanea.

Inoltre:

- ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della popolazione dovrà essere condotta un'analisi puntuale delle caratteristiche dei siti di cantiere, con l'indicazione dei tempi e delle modalità di esecuzione dei lavori, delle emissioni previste in termini di rumore, vibrazioni, polveri e gas di scarico, delle conseguenti misure di mitigazione e protezione attive e passive e relativi monitoraggi e manutenzione, delle possibili sovrapposizioni degli effetti di altri cantieri eventualmente operativi in contemporanea;
- per lavori con elevata produzione di polveri con macchine per la lavorazione meccanica dei materiali (mole, smerigliatrici), dovranno essere adottate adeguate misure di riduzione;
- dovranno essere previste schermature e accorgimenti per contenere le emissioni diffuse di polveri per l'impianto di betonaggio. Le fasi della produzione di calcestruzzo e il carico delle autobetoniere dovranno essere svolte utilizzando dispositivi chiusi e gli effluenti da essi provenienti dovranno essere captati e convogliati ad un sistema di abbattimento delle polveri con filtro a tessuto. I silos per lo stoccaggio dei materiali dovranno essere dotati di un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto. Punti di emissione a breve distanza (< 50 m) da aperture di vani abitabili dovranno, se possibile avere altezza maggiore di quella del filo superiore dell'apertura più alta;
- al fine di contenere le polveri e gli inquinanti, si dovrà fare uso di pannelli o schermi mobili nei tratti vicini ai ricettori o centri abitati e di barriere antipolvere nel delimitare le aree dei cantieri;
- andrà effettuata una stima dei fabbisogni di inerti legati alla realizzazione del tracciato e delle varianti richieste dalla Regione Lombardia;
- nelle successive fasi progettuali dovranno essere definiti i tempi dei cantieri e delle interferenze tra l'opera stradale in argomento e la viabilità esistente. Nello specifico, si prescrive di limitare la fase di cantiere ai periodi luglio/settembre e - in particolare nelle adiacenze delle aree a parco regionale e in prossimità di oasi e riserve naturali - dicembre/febbraio, e di escludere i lavori nel periodo marzo/giugno, al fine di ridurre il disturbo alla riproduzione della fauna selvatica;
- gli orari di cantiere dovranno essere pianificati escludendo tassativamente le ore notturne (22:00 - 06:00), i giorni festivi, nonché le attività particolarmente rumorose o fonte di vibrazioni nel periodo 06:00-8:00 e 20:00-22:00;

- si dovrà predisporre, al fine di mitigare gli ulteriori inconvenienti prevedibili nel periodo di tempo occorrente all'esecuzione dei lavori, un dettagliato studio delle opere provvisionali necessarie a consentire il sufficiente adacquamento dei terreni durante la stagione irrigua (indicativamente 5 aprile-20 settembre e 10 novembre-28 febbraio) e il regolare sgrondo delle acque meteoriche durante tutto l'anno;
- si dovrà provvedere alla stesura delle testimoniali sullo stato di consistenza dei manufatti stradali (ponti, sottopassi ecc.), delle sponde e dei manufatti dei canali interferiti ed interessati dal transito dei mezzi pesanti per le lavorazioni, per il trasporto di inerti dalle cave ai cantieri e per lo smaltimento dei materiali di risulta provenienti dagli scavi. Tali documenti andranno redatti in contraddittorio, prima dell'inizio dei lavori, al fine di consentire il puntuale ripristino delle opere danneggiate;
- dovranno essere ripristinate con elementi in cls tutte le opere consortili interferite che verranno demolite o danneggiate, secondo le indicazioni e prescrizioni che verranno impartite dal Consorzio di Bonifica Est Ticino - Villoresi;
- si dovrà prevedere una postazione di lavaggio Belle ruote e dell'esterno dei mezzi, per evitare dispersioni di materiale polveroso lungo i percorsi stradali; cemento, calve, intonaci ed altri materiali da cantiere allo stato solido polverulento dovranno essere stoccati in sili e movimentati con trasporti pneumatici presidiati da opportuni filtri in grado di garantire valori d'emissione di 1 Omg/Nmc. I filtri dovranno essere dotati di sistemi di controllo dell'efficienza; in appositi luoghi e movimentati mediante attrezzature idonee;
- si dovrà prevedere, nelle opere di pavimentazione e impermeabilizzazione, l'impiego di emulsioni bituminose, la riduzione della temperatura di lavoro mediante scelta di leganti adatti e l'impiego di caldaie chiuse con regolatori della temperatura;
- dovranno essere utilizzati mezzi di trasporto con capacità differenziata, al fine di ottimizzare i carichi sfruttandone al massimo la capacità. Per il materiale sfuso dovrà essere privilegiato l'impiego di mezzi di grande capacità, che consentano la riduzione del numero di veicoli in circolazione (N98 AC MI/VR). La velocità sulle piste di cantiere dovrà essere limitata a 30 km/h;
- eventuali tramogge o nastri trasportatori di materiale sfuso o secco di ridotte dimensioni granolumetriche dovranno essere dotati di carter;
- si dovrà prevedere l'adozione di sistemi di carico del carburante in circuito chiuso dall'autocisterna al serbatoio di stoccaggio, ed utilizzare, durante la fase di riempimento dei serbatoi degli automezzi, sistemi di erogazione dotati di tenuta sui serbatoi con contemporanea aspirazione e abbattimento del vapori con impianto a carboni attivi;

- dovranno essere utilizzati gruppi elettrogeni e di produzione di calore con caratteristiche tali da ottenere le massime prestazioni energetiche, al fine di minimizzare le emissioni in atmosfera. Impiegare, ove possibile, apparecchi di lavoro a basse emissioni (con motore elettrico); macchine con motore diesel andranno possibilmente alimentate con carburanti a basso tenore di zolfo (<50 ppm);
- si dovrà proteggere con barriere il materiale sciolto, depositato in cumuli, movimentandolo di frequente con scarse altezze di getto, basse velocità di uscita e contenitori di raccolta chiusi, nonché prevederne l'umidificazione in caso di vento superiore ai 5 m/s. I lavori dovranno essere sospesi in condizioni climatiche sfavorevoli e i depositi di materiale sciolto con scarsa movimentazione dovranno essere protetti dal vento con misure come la copertura con stuoie/teli;
- per lo stoccaggio e la movimentazione degli inerti dovranno essere seguite le seguenti indicazioni: umidificazione, applicazione di additivi di stabilizzazione del suolo; formazione di piazzali con materiale inerti ed eventuale trattamento o pavimentazione delle zone maggiormente soggette a traffico; copertura dei nastri trasportatori e abbattimento a umido in corrispondenza dei punti di carico/scarico; sistemi spray in corrispondenza dei punti di carico/scarico e trasferimento.

I previsti riempimenti dovranno essere effettuati privilegiando il riutilizzo del materiale derivante da scavi ed eventuale demolizioni.

ESERCIZIO

* Il progetto definitivo deve comprendere un progetto di monitoraggio ambientale redatto secondo le linee guida predisposte dalla Commissione Speciale VIA e inserirne il relativo costo nel quadro economico generale dell'opera.
- I contenuti dei singoli Piani di monitoraggio e manutenzione di seguito prescritti dovranno essere concordati con le strutture dell'ARPA territorialmente competente, alle quali andranno altresì trasmessi i risultati delle attività di misurazione condotte sul territorio per le valutazioni di merito:

rumore e vibrazioni

- piano di monitoraggio acustico post operam, con indicazione di tempi, localizzazioni e modalità dei rilievi fonometrici da realizzare, al fine di valutare i livelli di immissione di rumore in corrispondenza dei recettori; ciò con specifica attenzione ai recettori residenziali e particolarmente sensibili, onde valutare l'efficacia delle opere di mitigazione previste per conseguire gli obiettivi di cui sopra, nonché per consentire il dimensionamento, laddove necessario, di ulteriori interventi mitigativi. Nella fase post operam l'efficacia delle barriere

antirumore dovrà essere verificata per tutti i recettori compresi entro la fascia dei 250 m;

- piano di manutenzione delle opere di mitigazione acustica e atmosferica poste in opera. La sostituzione delle parti usurate o danneggiate dovrà comunque avvenire con materiale di prestazioni acustiche non inferiori a quelle usurate;
- piano di monitoraggio delle vibrazioni in fase di esercizio, per verificare posto-peram l'efficacia delle mitigazioni realizzate e l'eventuale necessità di ulteriori opere mitigative;

qualità dell'aria

- monitoraggio degli inquinanti atmosferici sia prima dell'intervento sia nelle fasi di cantiere e di esercizio: i dati dovranno essere trasmessi ad ARPA per la loro validazione. La strumentazione di monitoraggio dovrà essere concordata con ARPA, insieme all'individuazione delle aree da esaminare e alle caratteristiche degli strumenti da utilizzare, tra i quali i sistemi mobili, i manuali di gestione, i parametri d'analisi, le procedure per completare il monitoraggio, comprendendo anche le misure di mitigazione;

vegetazione, fauna ed ecosistemi

- monitoraggio degli effetti indotti dall'infrastruttura sugli habitat e sulle specie segnalati nelle schede Natura 2000 dei pSIC "Bosco di Cusago", "Fontanile Nuovo" e "Basso corso e sponde del Ticino";
- monitoraggio degli effetti indotti dall'infrastruttura sulle componenti vegetazione, fauna ed ecosistemi, con particolare attenzione ai corridoi ecologici; al monitoraggio ante operam dovrà far seguito, in fase di esercizio, un monitoraggio post-operam che valuti le ripercussioni immediate dell'infrastruttura e l'efficacia delle opere mitigative.

Per quanto attiene alla gestione/manutenzione delle opere idrauliche di nuova realizzazione, si propone la stipula di specifico Accordo Procedimentale.

RACCOMANDAZIONI

- Il progetto definitivo dovrà comunque essere elaborato trovando soluzioni, quanto più possibile, integrate nell'ambiente circostante, anche negli innesti stradali, pensando a percorsi realizzati preferibilmente a raso ed eliminando sovrappassi impattanti soprattutto laddove sono ancora presenti valori paesaggistici e caratteristiche di naturalità nel contesto territoriale riguardato dal tracciato.

- Il sistema di raccolta delle acque di piattaforma dovrà essere adeguato al contesto forestale ed agroecostemico, con l'obiettivo di mitigare adeguatamente gli impatti sull'ambiente idrico superficiale e quindi sulle popolazioni acquatiche. Con tale finalità potrebbe essere opportuno rivedere il sistema di raccolta delle acque di piattaforma e, ove possibile, verificare la realizzabilità di bacini di fitodepurazione. Tali sistemi infatti sono già ampiamente utilizzati mostrando buone rese depurative, tant'è che spesso le acque in uscita da tali sistemi depurativi vengono riutilizzate a scopi irrigui; inoltre tali bacini di fitodepurazione costituiscono l'opportunità per la creazione di neoecosistemi polivalenti che offrono habitat per numerose specie acquatiche. Tali accorgimenti progettuali potranno costituire elementi compensativi e qualificanti del progetto di mitigazione e compensazione.
- Occorrerà assicurarsi che il realizzatore dell'infrastruttura possegga o, in mancanza, acquisisca per le attività di cantiere anche dopo la consegna dei lavori e nel più breve tempo possibile, la Certificazione Ambientale 14001 o la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 761/2001 (EMAS).

08A05265

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Assegnazione integrativa di risorse (8 milioni di euro) per il completamento della rete dei collettori fognari nell'area del bacino del fiume Sarno (fondo per le aree sottoutilizzate). (Deliberazione n. 34/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTI gli artt. 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi, a finanziamento nazionale, che, in attuazione dell'art.119, comma 5, della Carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese;

VISTA la propria delibera 9 maggio 2003, n. 17, (G.U. n.155/2003) con la quale è stato fra l'altro accantonato, al punto 1.1, un importo complessivo di 900 milioni di euro, per il triennio 2003-2005, da ripartire con successiva delibera di questo Comitato;

VISTA la propria delibera 13 novembre 2003, n. 83 (G.U. 48/2004) con la quale è stata approvata la ripartizione del predetto accantonamento di 900 milioni di euro ed è stato disposto, nell'ambito dell'assegnazione complessiva di 150 milioni di euro a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, il finanziamento, per un importo di euro 50.000.000, degli interventi per la rimozione e bonifica di sedimenti inquinanti nel bacino del Fiume Sarno;

VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n. 3270 e 2 aprile 2004, n. 3348, recanti disposizioni per fronteggiare l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del Fiume Sarno, che prevedono altresì la nomina del Commissario delegato per il superamento della citata emergenza, disciplinandone competenze e poteri;

VISTA la propria delibera 22 marzo 2006, n. 1 (G.U. n. 142/2006), recante la seconda ripartizione, relativa all'anno 2005, del Fondo per le aree sottoutilizzate ex art. 61 della legge n. 289/2002 e visto in particolare il punto 3.2 della stessa delibera, il quale ha assegnato al Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del Fiume Sarno l'importo di euro 15 milioni per la realizzazione di quattro reti fognarie rientranti nell'area del bacino del Fiume Sarno;

VISTA la propria delibera 3 agosto 2007, n. 80 (G.U. n. 271/2007), recante un'assegnazione integrativa di risorse, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate, per un importo di euro 5.910.177, per il completamento dei lavori di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinanti nell'area del bacino del Fiume Sarno;

VISTA la nota del Commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale del bacino del Fiume Sarno, n. 2298 del 26 febbraio 2008, con la quale viene segnalata la necessità di disporre di ulteriori risorse, per un importo pari ad almeno 8 milioni di euro, al fine di consentire il completamento delle opere depurative, con particolare riguardo alle reti dei collettori comprensoriali sub. 1, sub. 2, sub. 3 e sub. 4 e all'impianto di depurazione sub. 1 e considerato altresì, come peraltro evidenziato in precedenti note dello stesso Commissario delegato (n. 5728 del 26 aprile 2007, n. 13435 del 10 ottobre 2007 e n. 13864 del 18 ottobre 2007), che tale nuova esigenza finanziaria scaturisce dall'attualizzazione dei costi dei lavori, inizialmente fissati secondo i prezzari vigenti nell'anno 2000, nonché da una valutazione iniziale degli aspetti di ordine geologico e idrogeologico non pienamente rispondente alle problematiche effettivamente riscontrate;

VISTA la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 0004045 del 20 marzo 2008, con la quale viene proposta l'approvazione da parte del CIPE della predetta richiesta avanzata dal Commissario delegato e viene altresì precisato che la relativa copertura finanziaria, per un importo pari a 8 milioni di euro, è da porre a carico delle residue disponibilità del Fondo per le aree sottoutilizzate, relative al periodo di programmazione 2000-2006;

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico;

DELIBERA

Per il completamento dei lavori di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinanti e di sistemazione idraulica del bacino idrografico del Fiume Sarno, ed in particolare per il completamento della rete dei collettori ricompresi nell'area del citato Bacino, indicati in premessa, è assegnato alla competente Struttura commissariale, prevista dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2003, n. 3270 e successive, un importo di 8 milioni di euro, a valere sulle residue risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative al periodo di programmazione 2000-2006.

Roma, 27 marzo 2008

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 1º luglio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, foglio n. 227

08A05266

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Modifica del riparto «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca» - legge n. 311/2004, articolo 1, commi 354-361. (Deliberazione n. 38/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, concernente la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo cui affluiscono le disponibilità di bilancio per il finanziamento delle iniziative nelle aree depresse del Paese;

VISTO il decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito nella legge 7 aprile 1995, n.104, recante norme per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale;

VISTI il decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, il decreto legge 23 ottobre 1996, n. 548, convertito nella legge 20 dicembre 1996, n. 641, il decreto legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e la legge 30 giugno 1998, n. 208, provvedimenti tutti intesi a finanziare la realizzazione di iniziative dirette a favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse;

VISTO l'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, finanziaria per il 2005, e in particolare:

- il comma 354, con il quale viene istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A., un apposito fondo rotativo denominato "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca";
- il comma 355, che assegna a questo Comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, il compito di ripartire le risorse del Fondo;

VISTO il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito nella citata legge n. 80/2005, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano d'azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale e, in particolare:

- l'art. 6, con cui viene destinata una quota pari almeno al 30 per cento del Fondo rotativo di cui all'art.1, comma 354, della legge n. 311/2004 al sostegno di attività nel settore della ricerca e sviluppo, specificando ulteriormente modalità e criteri di assegnazione di tale quota; e con il quale vengono inoltre individuate alcune priorità nei progetti di investimento da finanziare;

- l'art. 8, comma 1, lettera b), che, nell'ambito della riforma degli incentivi per gli investimenti in attività produttive disposti ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992 e successive modificazioni, e dall'art. 2, comma 203, lettere d), e) ed f) della legge n. 662/1996, attribuisce al Comitato, secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 356, della citata legge n. 311/2004, la funzione di determinare i criteri generali e le modalità di erogazione e di rimborso del finanziamento pubblico agevolato;

VISTO l'art. 8-bis, comma 3, del decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2007, n.127, che ha limitato l'operatività del predetto Fondo per i regimi di aiuto relativi agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'art. 2, comma 203, lettere d), e) ed f) della legge n. 662/1996;

VISTO l'art. 20-bis del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che estende l'operatività del predetto Fondo al settore delle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

VISTA la propria delibera 15 luglio 2005 n. 76 (G.U. n. 246/2005), con cui sono stabilite le modalità di funzionamento del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca" e, in particolare il punto 2, in cui, in sede di prima applicazione, viene ripartita una quota del predetto Fondo pari a 3.700 milioni di euro;

VISTA la propria delibera 22 marzo 2006 n. 45 (G.U. n. 193/2006), con la quale è stata ripartita la quota residua del predetto Fondo per un ammontare pari a 2.300 milioni di euro;

VISTA le propria delibera 22 dicembre 2006, n.167 (G.U. n. 100/2007), con la quale è stata modificata la ripartizione delle risorse complessive del predetto Fondo;

VISTA la nota n. 0004043 del 20 marzo 2008 del Ministero dello sviluppo economico con la quale viene proposta una rimodulazione delle risorse assegnate, per destinare l'importo di 350 milioni di euro, già assegnati allo strumento contratti di programma, nei confronti del Ministero delle infrasrutture per la realizzazione di investimenti in opere incluse nella legge obiettivo;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 1 comma 357 della legge n. 311/2004, l'utilizzo delle predette risorse da parte del Ministero delle infrastrutture dovrà essere disciplinato da un decreto interministeriale da emanarsi da parte del Ministero delle infrastrutture di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico;

D E L I B E R A

1. La dotazione finanziaria pari a 6.000 milioni di euro, a valere sulle risorse del "Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca", è ripartita secondo lo schema illustrato nelle tabelle allegate 1 e 2, che formano parte integrante della presente delibera.

Roma, 27 marzo 2008

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 1º luglio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, foglio n. 228

Allegato 1 - Nuovo Riparto Fondo rotativo Cassa Depositi e Prestiti

		Ripartizione su base territoriale				
		Aree Sottoutilizzate - Quota	**67,08%**	**ALTRO - Quota**	**32,92%**	**Totali**
38,6%	**Ricerca e Sviluppo**	(1) D.L.vo n.297/99	780	(1) D.L.vo n.297/99	1.010	
		(2) L.n.46/82 (FIT)	25	(2) L.n.46/82 (FIT)	500	
		SubTotale	**805**	**SubTotale**	**1.510**	**2.315**
61,4%	**Altro**	(3) Legge 488/92 riformata	1.710			
		(4) L.n.46/82 (FIT)	720	(4) L.n.46/82 (FIT)	305	
		(5) Infrastrutture strategiche	350			
		(6) Patti Territoriali e Contratti d'Area*	140			
		(7) Contratti di filiera agroalimentare - distretto - programma settore agricolo, operazioni di riordino fondiario*	300			
				(8) L.n.46/82 (FIT - Ambiente)	160	
		SubTotale	**3.220**	**SubTotale**	**465**	**3.685**
		Totali	**4.025**		**1.975**	**6.000**

* da ripartirsi orientativamente in uguale misura tra i vari strumenti di agevolazione

Allegato 2 - Strumenti di intervento che accedono al Fondo rotativo CDP

		Disposizione Normativa e/o Strumento	Amministrazione competente	Tipologia di interventi previsti
Ricerca e Sviluppo	(1)	D.L.vo n.297/1999 Disciplina per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori	Ministero dell'università e della ricerca	Sostegno agli investimenti in ricerca per l'incremento della produttività dei settori industriali a maggiore capacità di esportazione o ad alto contenuto tecnologico e dell'attrazione degli investimenti dall'estero.
	(2)	Legge n.46/1982 Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (FIT)	Ministero dello sviluppo economico	Sostegno agli investimenti per la ricerca industriale e per lo sviluppo pre-competitivo delle imprese, con particolare attenzione verso le PMI.
Altro	(3)	Legge n. 488/1992 modificata ai sensi dell'art. 8 del decreto legge n.35/05, convertito in legge n.80/05	Ministero dello sviluppo economico	Sostegno agli investimenti per il potenziamento e lo sviluppo nei settori dell'industria, turismo, commercio e artigianato.
	(4)	Legge n.46/1982 Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (FIT)	Ministero delle attività produttive e Dipartimento per le riforme e innovazioni nella pubbilca amministrazione	Sostegno agli investimenti per l'innovazione di processo e di prodotto tramite tecnologie digitali.
	(5)	Infrastrutture strategiche della legge obiettivo	Ministero delle infrastrutture	Realizzazione di progetti di investimento relativi a infrastrutture strategiche.
	(6)	Patti Territoriali e Contratti d'Area	Ministero dello sviluppo economico	Sostegno di investimenti per l'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale.
	(7)	Contratti di filiera agroalimentare - distretto - programma settore agricolo, operazioni di riordino fondiario	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	Sostegno agli investimenti per il potenziamento e lo sviluppo delle filiere agricole e agroalimentari.
	(8)	Legge n.46/1982 Interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale (FIT)	Ministero dello sviluppo economico e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare	Sostegno di investimenti per l'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di tutela ambientale.

08A05267

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) e il consorzio Sikelia - Sospensione dell'efficacia della delibera n. 51/2002 e successivi aggiornamenti. (Deliberazione n. 47/2008).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

VISTO l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

VISTO l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione - anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi - degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere d), e), f) "contratti di programma" della legge n. 662/1996;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, recante la riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

VISTO il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al citato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L.142/1997);

VISTI gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 dell'1 febbraio 2000);

VISTA la nota n. SG(2000) D/102347 del 13 marzo 2000, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) con la quale la Commissione europea comunica la propria decisione concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

VISTA la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale è stata autorizzata la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

VISTA la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

VISTO il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (G.U. n. 163/2000) e successive modificazioni;

VISTO il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con D.M. 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

VISTA la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, commercio ed artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

VISTA la propria delibera 25 febbraio 1994 (G.U. n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (G.U. n. 105/1997) e dal punto 2, lett. B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (G.U. n. 4/1999);

VISTA la propria delibera 14 giugno 2002, n. 51 (G.U. n. 2/2003), con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma con il Consorzio Sikelia, consorzio di piccole e medie imprese, per la realizzazione di n. 36 iniziative per lo sviluppo e la valorizzazione della filiera vitivinicola siciliana, nella regione Siciliana (Obiettivo 1), area coperta da deroga ai sensi dell'art. 87.3.a) del Trattato C.E., con investimenti complessivi pari a 103.009.390 euro, agevolazioni per 53.350.770 euro e un'occupazione aggiuntiva prevista in 300 U.L.A.;

VISTA la propria delibera 18 marzo 2005, n. 26 (G.U. n. 277/2005), con la quale è stata autorizzata la proroga, al 31 dicembre 2006, del termine previsto per l'ultimazione degli investimenti relativi al contratto di programma Consorzio Sikelia;

VISTA la propria delibera 2 dicembre 2005, n. 138 (G.U. n. 136/2006), con la quale è stata autorizzata la rimodulazione del programma di investimenti previsto dal contratto di programma di cui sopra, prevedendo investimenti complessivi pari a 96.804.000 euro, un onere a carico della finanza pubblica pari a 50.627.700 euro (di cui 35.439.390 euro a carico dello Stato e i restanti 15.188.310 euro a carico della regione Siciliana) e un'occupazione aggiuntiva pari a 278 U.L.A., lasciando invariato quant'altro stabilito con la citata delibera n. 51/2002, come modificata dalla delibera n. 26/2005;

VISTA la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 169 (G.U. n. 92/2007), con la quale sono stati modificati l'assetto societario e la denominazione sociale della ditta "ABM s.a.s. di Marchese Castrenze & Co", oggi società "Conti di Modica Vini s.a.s. di Marchese Castrenze & Co";

VISTA la propria delibera 24 aprile 2007, n. 21 (G.U. n. 145/2007), con la quale è stata autorizzata la proroga, al 31 dicembre 2007, del termine previsto per l'ultimazione degli investimenti esclusivamente per l'inziativa "Conti di Modica Vini s.a.s. di Marchese Castrenze & Co".

VISTA la nota n. 84/215 del 16 novembre 2007, con la quale, in seguito alla dichiarata emersione di elementi di incompatibilità con il mantenimento delle agevolazioni concesse, è stata trasmessa a questo Comitato copia del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 novembre 2007, recante la sospensione cautelare dell'efficacia della citata delibera n. 51/2002 e dei suoi successivi aggiornamenti;

VISTA la nota n. 4092 del 21 marzo 2008, con la quale il Comitato viene informato dell'esistenza di un contenzioso avviato da alcune società consorziate avverso la procedura di revoca delle agevolazioni avviata dal Ministero dello sviluppo economico, e con la quale viene proposta, nell'attesa della definizione delle vicende giudiziarie in corso, una sospensione dell'efficacia delle delibere relative al contratto di programma in oggetto;

CONSIDERATA l'esigenza del Ministero dello sviluppo economico di disporre del tempo necessario per valutare più approfonditamente gli elementi di fatto e di diritto al fine di una determinazione definitiva per il mantenimento o la revoca delle agevolazioni;

RITENUTA l'opportunità di sospendere cautelativamente l'efficacia delle delibere relative al contratto di programma stipulato con il Consorzio Sikelia;

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico;

D E L I B E R A

1. E' sospesa l'efficacia della delibera n. 51/2002, e dei suoi successivi aggiornamenti di cui alle delibere n. 26/2005, n. 138/2005, n. 169/2006 e n. 21/2007.

2. La sospensione avrà vigore per un periodo di 270 giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2008

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 30 giugno 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, foglio n. 214

08A05268

DELIBERAZIONE 27 marzo 2008.

Sperimentazione del monitoraggio finanziario nell'ambito dell'«Alta sorveglianza delle grandi opere» (Articolo 176, comma 3, lettera E) del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni). (Deliberazione n. 50/2008)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTO l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare il comma 5, che prevede, fra l'altro, la costituzione, presso questo Comitato, di un Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici (MIP, contrassegnato dal CUP G17H03000130011);

VISTA la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

VISTA la legge 1 agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, reca – tra l'altro – modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

VISTO il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l' "attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazione", modificato ed integrato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, e le cui disposizioni sono state poi trasfuse nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, intitolato "codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ai fini del monitoraggio di cui in esordio, ogni progetto d'investimento pubblico, nuovo o in corso di attuazione, è dotato di un "Codice unico di progetto" (CUP), demandando a questo Comitato il compito di disciplinarne modalità e procedure attuative;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, che trasferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni della Segreteria di questo Comitato;

VISTI i decreti legislativi 26 gennaio 2007, n. 6, e 31 luglio 2007, n. 113, che recano disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo n. 163/2006;

VISTA la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (G.U. n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle opere strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito dei sistemi urbani, la metropolitana C di Roma, che viene poi esplicitamente richiamata nell'allegato 2 alla delibera 6 aprile 2006, n. 130 (G.U. n. 199/2006), con la quale questo Comitato stesso ha proceduto alla rivisitazione del programma in questione;

VISTA la delibera di questo Comitato 27 dicembre 2002, n. 143 (G.U. n. 87/2003), con la quale si è definito e regolamentato il CUP (G17H03000130001);

VISTA la delibera di questo Comitato 29 settembre 2004, n. 25 (G.U. n. 24/2004), concernente lo sviluppo del sistema CUP e l'introduzione del sistema MIP;

VISTA la delibera di questo Comitato 17 novembre 2006, n. 151 (G.U. n. 14/2007), che dà mandato alla Segreteria di questo Comitato di attivare, iniziando dal settore dei lavori pubblici, una fase di sperimentazione del MIP basata sul collegamento tra il sistema CUP, il SIOPE (operante presso la Ragioneria generale dello Stato per I pagamenti dei soggetti classificati come Amministrazioni pubbliche) ed i principali sistemi di monitoraggio che seguono le infrastrutture d'interesse nazionale, stipulando specifici protocolli d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - RGS, con il Ministero delle infrastrutture e con le Amministrazioni che gestiscono i predetti sistemi;

CONSIDERATO che, con decreto emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il 14 marzo 2003, e s.m.i., in relazione al disposto dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora articolo 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

CONSIDERATO che, con delibere 1 agosto 2003, n. 65 (G.U. n. 258/2003), 20 dicembre 2004, n. 105 (G.U. n. 149/2005), 29 marzo 2006, n. 78 (G.U. n. 210/2006), 28 giugno 2007, n. 46, 3 agosto 2007, n. 71, e 9 novembre 2007, n. 112, sono stati approvati i progetti di tratte della metropolitana C di Roma e/o assegnati finanziamenti e che, in esito alle disposizioni impartite da questo Comitato sulla base delle linee guida varate dal Comitato di coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle grandi opere nella seduta del 27 ottobre 2004, è stato stipulato un "Protocollo di legalità" tra la Prefettura competente – UTG, Roma Metropolitane S.r.l. – individuata quale soggetto aggiudicatore con le delibere 27 maggio 2005, n. 39 (G.U. n. 264/2005), e 17 novembre 2006, n. 144 (G.U. n. 264/2006) – ed il Contraente Generale selezionato con apposita gara per la realizzazione dell'opera;

CONSIDERATO che il citato decreto legislativo n. 113/2007

- all'art. 2, comma 1, lett. rr) punto 2, integra l'art. 161 del decreto legislativo n. 163/2006, inserendo il comma 6 bis che impone ai soggetti responsabili delle infrastrutture strategiche, anche se diversi dalle Amministrazioni pubbliche come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, di procedere per i loro pagamenti in base alle procedure previste per il SIOPE e di riportare anche il CUP sui mandati informatici utilizzati per il pagamento dei fornitori;
- all'art. 3, comma 1, lett. l), integra l'art. 176, comma 3, lett. e), del decreto legislativo n. 163/2006,
  - disponendo che i contenuti degli accordi in materia di sicurezza e di prevenzione e repressione della criminalità che il soggetto aggiudicatore di infrastrutture strategiche è tenuto a stipulare con gli organi competenti vengano definiti da questo Comitato sulla base delle linee guida indicate dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, in ogni caso prevedendo l'adozione di protocolli di legalità che comportino clausole specifiche di impegno dell'impresa aggiudicataria a denunciare eventuali

tentativi di estorsione e conferendo carattere vincolante alle prescrizioni di questo Comitato stesso;

- precisando che le misure di monitoraggio per la prevenzione e repressione dei tentativi di infiltrazione mafiosa comprendono il controllo dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'opera, inclusi quelli concernenti risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori e quelli derivanti dall'attuazione di ogni altra modalità di finanza di progetto;
- demandando a questo Comitato di definire lo schema di articolazione del monitoraggio finanziario, indicando i soggetti sottoposti a tale forma di controllo, le modalità attraverso cui effettuare il monitoraggio, nonché le soglie di valore delle transazioni finanziare oggetto del monitoraggio stesso;

PRESO ATTO che, con nota 21 marzo 2008, n. 1431/08, il coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone i termini della proposta deliberata dal citato Comitato nella seduta del 5 stesso mese ed intesa a dare una prima attuazione alla norma in oggetto, avviando la sperimentazione anche del monitoraggio finanziario previsto dalla norma medesima e riferendo così il monitoraggio a tutta la filiera dei beneficiari di pagamenti a carico dei fondi destinati all'attuazione del Programma delle infrastrutture strategiche, cioè anche alle fasi successive a quella dei pagamenti del soggetto aggiudicatario, già inclusa nel monitoraggio MIP;

PRESO ATTO che, con nota 26 marzo 2008, 13402(2), il Sottosegretario di Stato al Ministero dell'Interno ha fatto propria la proposta di cui sopra;

RITENUTO di condividere la proposta di cui all'esame in quanto la sperimentazione del monitoraggio finanziario previsto dall'art. 176 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. implementa la sperimentazione, già attivata, del MIP e – tramite l'individuazione e la messa a punto di strumenti, complementari al SIOPE, di acquisizione di dati finanziari, suscettibili di interesse anche per il sistema MIP – consente di avviare la definizione di una procedura di più estesa tracciabilità dei movimenti finanziari attinenti alle infrastrutture strategiche, conferendo così maggiore trasparenza al settore delle opere pubbliche e concorrendo a rendere più incisiva l'azione di contrasto alla criminalità organizzata;

RITENUTO peraltro di prevedere che la sperimentazione venga finalizzata anche ad individuare, ove possibile, modalità alternative di monitoraggio finanziario rispetto a quelle rappresentate nella proposta in questione, che risultino del pari adeguate al raggiungimento dell'obiettivo posto dal legislatore e che nel contempo consentano di assicurare maggiore flessibilità al sistema;

RITENUTO di fissare la durata massima della sperimentazione in questione e di prevedere una periodica comunicazione a questo Comitato circa gli esiti della sperimentazione stessa e le eventuali criticità riscontrate;

DELIBERA

1. E' approvata la proposta specificata in premessa, intesa ad attivare una fase di sperimentazione del monitoraggio finanziario previsto dall'art. 176, comma 3, lett. e) del decreto legislativo n. 163/2006, come integrato dall'art. 3, comma 1, lett. l), del decreto legislativo n. 113/2007.
2. In relazione ai contenuti della proposta richiamata al punto precedente, la sperimentazione del monitoraggio finanziario avverrà con le modalità ed i criteri di cui appresso:
   - la sperimentazione interesserà una tratta della metro C e più specificatamente la filiera dei subappaltatori, subaffidatari e fornitori di uno degli aggiudicatari dei lavori della tratta stessa: l'individuazione verrà effettuata d'intesa tra le Amministrazioni prioritariamente interessate alla sperimentazione (Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica, Ministero dell'interno e Ministero delle infrastrutture), Roma metropolitana s.r.l. e la società di Progetto "Metro C" S.p.A., Contraente Generale affidatario dei predetti interventi;
   - la sperimentazione coinvolgerà le Amministrazioni e Società sopra menzionate, il Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento del tesoro, eventuali istituzioni bancarie ed eventuali ulteriori soggetti la cui partecipazione si riveli opportuna nel corso della sperimentazione;
   - il coordinamento della sperimentazione sarà assicurato dal citato Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che stipulerà uno o più protocolli di intesa con gli altri soggetti interessati al fine di individuare i rispettivi compiti e definire la composizione del gruppo di lavoro che seguirà la sperimentazione medesima, fermo restando che l'attivazione e la gestione dei contatti con le imprese che compongono la filiera oggetto della sperimentazione saranno a cura di "Metro C" S.p.A. e dell'aggiudicatario prescelto;
   - la sperimentazione sarà improntata ai seguenti criteri:
     - tracciabilità dei movimenti finanziari mediante istituzione di "conti correnti bancari dedicati", da utilizzare per tutti gli incassi ed i pagamenti relativi alla realizzazione dell'opera;
     - obbligo di pagamento solo tramite bonifici on line che riportino una stringa predefinita di caratteri, tra cui numero di conto addebitato, soggetto ordinante, CUP attribuito al progetto, soggetto beneficiario e causale;
     - previsione di un servizio di "esito" dei singoli pagamenti da parte della banca prescelta;
     - obbligo, per i titolari dei suddetti conti dedicati, di autorizzare l'Ente che cura il monitoraggio a richiedere gli estratti conto alla propria banca;

- il citato Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvederà a scegliere la banca che operi da "terminale informativo" verso questo Comitato.

3. La sperimentazione sarà finalizzata anche ad individuare possibili modalità di tracciabilità dei movimenti finanziari alternative a quelle indicate al precedente punto 2.
4. La sperimentazione dovrà concludersi entro il dicembre 2009.
5. La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica presenterà a questo Comitato, con periodicità semestrale, una relazione predisposta dal citato gruppo di lavoro sull'attuazione della sperimentazione, segnalando in particolare eventuali criticità riscontrate e proponendo le misure atte a risolverle, nonché riferendo in ordine a possibili modalità alternative di monitoraggio che nel frattempo abbiano formato oggetto di valutazione. La prima relazione sarà riferita al periodo che si conclude con il 31 dicembre 2008 e verrà presentata a questo Comitato entro il mese di gennaio 2009.
6. Gli oneri relativi alla sperimentazione per gli adempimenti a carico del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio, stimati in circa 700.000 euro, saranno imputati, entro i limiti delle disponibilità, al capitolo n. 941 del bilancio di spesa della Presidenza stessa.

   Anche in relazione ai nuovi compiti previsti dalla presente delibera si richiamano le indicazioni di cui al punto 3 della delibera 21 febbraio 2008, n. 20, con la quale è stato approvato il rapporto relativo al secondo semestre 2007 previsto dall'art. 1, comma 6, della legge n. 144/1999.

Roma, 27 marzo 2008

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 1º luglio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, foglio n. 229

08A05269

DELIBERAZIONE 2 aprile 2008.

Riparto di risorse aggiuntive per la prosecuzione del programma pluriennale nazionale straordinario di investimenti in sanità di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni. (Deliberazione n. 58/2008)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

VISTO l'art.20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n.67 e successive modificazioni, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico;

VISTO l'art.1, comma 796, lett. n) della legge 27 dicembre 2006, n.296 (legge finanziaria 2007) il quale prevede che, ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dal citato art.20 della legge 11 marzo 1988, n.67, e successive modificazioni, come rideterminato dall'art.8, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è elevato a 20.000.000.000,00 di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le Regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base all'effettiva disponibilità di bilancio;

VISTA la propria delibera del 25 gennaio 2008 con la quale sono state ripartite tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano le disponibilità finanziarie stanziate dall'art.1, comma 796, lett. n) della legge 27 dicembre 2006, n.296, pari a 2.424.971.723,98 euro ed è stata accantonata la somma di 45.000.000,00 di euro, come riserva per interventi urgenti individuati dal Ministro della salute;

VISTA la proposta del Ministro della salute trasmessa con nota n. 0002757-P-27/03/2008 GAB I.8.d.f/1, con la quale si propone di ripartire il suddetto importo di 45.000.000,00 di euro, tenendo conto dei programmi di investimento presentati da alcuni Enti del Servizio sanitario nazionale per la realizzazione di interventi strutturali e di ammodernamento tecnologico;

CONSIDERATO che sono stati individuati per il finanziamento, progetti ritenuti prioritari ed urgenti, in attuazione dell'accordo sancito il 28 febbraio 2008 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

CONSIDERATO, inoltre, che si deve procedere all'assegnazione di una quota delle risorse disponibili anche all'IRCCS "Fondazione Santa Lucia", a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 3143/07 con la quale è stato riconosciuto il diritto di accedere ai finanziamenti ex art.20 L. n.67/1988;

VISTA l'intesa sul riparto delle risorse, espressa dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 marzo 2008, Rep atti n.120/CSR;

D E L I B E R A

La somma di 45.000.000,00 di euro, accantonata con delibera CIPE 25 gennaio 2008, quale "Riserva per interventi urgenti individuati dal Ministro della Salute", relativa ad una quota delle risorse finanziarie stanziate dalla legge 27 dicembre 2006, n.296 per la prosecuzione del programma nazionale straordinario in sanità di cui all'art. 20 della legge n.67 del 1988 e successive modificazioni, viene ripartita tra i seguenti Enti Beneficiari:

- 11.400.000,00 euro all'Istituto per l'infanzia Burlo Garofano di Trieste;
- 6.400.000,00 euro all'Istituto Nazionale Tumori-C.R.O. di Aviano;
- 2.409.669,00 euro alla Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano;
- 1.200.000,00 euro alla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano;
- 3.200.000,00 euro all'Istituto Oncologico Veneto di Padova;
- 6.600.000,00 euro all'Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari;
- 1.290.331,00 euro all'Istituto Saverio de Bellis di Castellana Grotte-Bari;
- 1.500.000,00 euro all'Istituto Superiore di Sanità;
- 11.000.000,00 di euro all'IRCCS Fondazione Santa Lucia.

Roma, 2 aprile 2008

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 10 luglio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, foglio n. 237

PROPOSTA DELIBERAZIONE CIPE
PROGRAMMA INVESTIMENTI ART. 20 LEGGE 67/1988
RIPARTO QUOTA RISERVATA PER INTERVENTI URGENTI INDIVIDUATI DAL MINISTRO DELLA SALUTE
(RISORSE LEGGE 296/2006 (Finanziaria 2007)

ENTI BENEFICIARI	RISORSE ASSEGNATE
Istituto per l'Infanzia Burlo Garofalo di Trieste	11.400.000,00
Istituto Nazionale Tumori - C.R.O. di Aviano	6.400.000,00
Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori" di Milano	2.409.669,00
Fondazione IRCCS Istituto Nerurologico "Carlo Besta" di Milano	1.200.000,00
Istituto Oncologico Veneto di Padova	3.200.000,00
Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari	6.600.000,00
Istituto Saverio de Bellis di Castellana Grotte - Bari	1.290.331,00
Istituto Superiore di Sanità	1.500.000,00
IRCCS Fondazione Santa Lucia	11.000.000,00
TOTALE	45.000.000,00

08A05270

DELIBERAZIONE 2 aprile 2008.

Approvazione, con prescrizioni, del «Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati» (attuazione delibera Cipe n. 166/2007). (Deliberazione n. 61/2008)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

VISTI gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289 (legge finanziaria 2003), con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n.208/1998 e al Fondo istituito dall'art.19, comma 5, del decreto legislativo n.96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene stabilita, tra l'altro, la possibilità che questo Comitato, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall'uno all'altro Fondo, con i conseguenti effetti di bilancio;

VISTO l'articolo 1, comma 2, del decreto legge 8 maggio 2006, n. 181, convertito nella legge 17 luglio 2006, n.233, che trasferisce al Ministero dello sviluppo economico (MISE) le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate;

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) e in particolare i commi 863 e 864 dell'art.1, i quali prevedono, fra l'altro, che il Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'art.61 della legge 27 dicembre 2002, n.289 e successive modificazioni, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, è incrementato di 64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015, per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013 e che il citato QSN costituisce lo strumento della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e rappresenta, per le priorità individuate, il quadro di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) ed in particolare il comma 537 dell'articolo 1, che ha rimodulato la ripartizione di cui al citato comma 863 dell'articolo 1 della predetta legge finanziaria per il 2007, disponendo la seguente distribuzione temporale delle risorse: 100 milioni per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015;

VISTA la propria delibera n. 174 del 22 dicembre 2006 (G.U. n. 95/2007) di "Approvazione del Quadro strategico nazionale" e relativo allegato, concernente "La politica regionale nazionale del FAS nell'ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013";

VISTO il Documento di programmazione economica e finanziaria 2008-2011, approvato dal Governo il 28 giugno 2007, che nel richiamare obiettivi e priorità della programmazione unitaria comunitaria e nazionale contenuta nel QSN 2007-2013 richiede una forte complementarietà fra politica regionale e politica economica e conseguente collaborazione tra i diversi livelli di responsabilità;

VISTA la propria delibera 3 agosto 2007, n. 82 (G.U. n. 301/2007) relativa all'approvazione delle "Regole di attuazione del meccanismo di incentivazione legato agli obiettivi di servizio del QSN 2007-2013;

VISTA la propria delibera 21 dicembre 2007, n. 166 recante "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 - Programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate";

VISTO in particolare il punto 1.1 della predetta delibera n. 166/2007, che individua i Progetti strategici speciali quali iniziative di particolare interesse strategico, definite e attuate con modalità differenziate di governance adeguate alla natura dei progetti stessi e prevede, tra l'altro, la definizione di un Documento di Progetto che specifichi i contenuti di dettaglio, le modalità di attuazione e di governance del progetto stesso, da presentare a questo Comitato per l'approvazione definitiva, previa istruttoria tecnica di coerenza con le finalità del QSN da realizzarsi a cura del Ministero dello sviluppo economico – Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione (MISE-DPS);

CONSIDERATO che ai Progetti strategici speciali sono estesi i requisiti di sorveglianza, informazione, monitoraggio e valutazione previsti per la politica regionale unitaria e che ad essi si applica quanto previsto al punto 4.2 della richiamata delibera n. 166/2007, relativamente al miglioramento della strategia di politica regionale unitaria e dell'efficacia della programmazione, nonché al potenziamento del capitale sociale, all'accrescimento significativo della produzione e dell'accessibilità a beni e servizi;

CONSIDERATO che il citato punto 1.1 della delibera n. 166/2007 prevede che i Progetti strategici speciali siano realizzati mediante la stipula di Accordo/i di programma quadro (APQ) sottoscritti dalle Amministrazioni regionali e centrali interessate in relazione agli interventi previsti dagli stessi Progetti;

CONSIDERATO che il punto 2.5 della più volte richiamata delibera n. 166/2007 definisce le "Azioni cardine" quali azioni da cui si ritiene dipenda l'effettiva possibilità di conseguire i cambiamenti strutturali attesi e per le quali il MISE-DPS promuove meccanismi volti a favorirne l'efficace realizzazione;

CONSIDERATO che l'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, ed in particolare il comma 2, lettera a), attribuisce ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle varie Amministrazioni regionali e centrali funzioni di assistenza per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti relativamente a progetti ed interventi;

CONSIDERATO che il richiamato punto 1.1 della delibera n. 166/2007 e la relativa Tavola 1, nel ripartire a favore del Mezzogiorno le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, destinano ai "Progetti strategici speciali" un importo complessivo pari a 3.699,269 milioni di euro, di cui 2.149,269 milioni di euro per la realizzazione nel Mezzogiorno del "Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati", cui si aggiunge l'ulteriore ammontare, pari a 409,731 milioni di euro, destinato a tale Programma straordinario a valere sulle risorse di interesse strategico nazionale per la Priorità 3 (in coordinamento con la Priorità 7) del QSN (di cui alla Tavola 3 della stessa delibera);

VISTO il successivo punto 1.2.1 della predetta delibera n. 166/2007, il quale, fra l'altro, assegna 450 milioni di euro per la realizzazione nel Centro-Nord del "Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati";

VISTA la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 0004244 del 26 marzo 2008, con la quale è stato trasmesso alla Segreteria del CIPE il Progetto strategico speciale denominato "Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo dei siti industriali inquinati", di cui è stata richiesta l'approvazione da parte del CIPE, con le raccomandazioni riportate nella nota informativa allegata redatta dallo stesso Ministero dello sviluppo economico;

VISTA la successiva nota del Ministro dello sviluppo economico 0004434 del 31 marzo 2008, con la quale è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Segreteria del CIPE, il testo aggiornato del suddetto Programma straordinario nazionale e considerato che, come risulta dalla medesima nota, il Programma è frutto dell'intesa raggiunta con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in merito ai relativi contenuti;

VISTA la odierna nota del Ministero dello sviluppo economico n. 7979 – acquisita in corso di seduta, unitamente alla stesura ulteriormente aggiornata del Programma in esame - con la quale sono fornite, fra l'altro, precisazioni relative al quadro finanziario del Programma stesso;

CONSIDERATO che il Programma in esame, al fine di garantire l'equilibrio economico del relativo impegno finanziario pubblico, prevede che gli interventi siano realizzati a condizione che venga dimostrato e documentato l'impegno alla realizzazione di nuovi investimenti per la ricerca industriale e lo sviluppo economico-produttivo di ciascun sito da parte delle imprese interessate;

TENUTO CONTO delle osservazioni formulate dalla segreteria del CIPE, contenute nell'Appunto Generale n. 434-P del 1° aprile 2008, relativo alla odierna seduta preparatoria;

SU PROPOSTA del Ministro dello sviluppo economico;

D E L I B E R A

E' approvato, con le prescrizioni di seguito formulate, l'allegato Progetto strategico speciale, acquisito agli atti di seduta, denominato "Programma straordinario nazionale per il recupero economico-produttivo di siti industriali inquinati", di cui alla delibera di questo Comitato n. 166/2007 richiamata in premessa.

P R E S C R I V E

1. La messa a disposizione delle risorse per i conseguenti impegni e per l'avvio della spesa destinata ai singoli siti industriali inquinati di cui all'Asse I (Interventi per la reindustrializzazione ed il recupero ambientale) del Programma in esame, che saranno progressivamente oggetto di finanziamento a valere sullo stesso Asse, è subordinata, alla positiva conclusione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), riferita ai Piani dei singoli interventi, integrata dalle valutazioni ex ante - relative anche alla garanzia dell'equilibrio economico dell'impegno finanziario pubblico - da predisporre, di volta in volta, dopo l'individuazione dei siti di intervento e dei connessi piani di bonifica e di reindustrializzazione.

2. Il MISE-DPS verificherà l'espletamento e il perfezionamento degli adempimenti di cui al precedente punto 1 e ne comunicherà, di volta in volta, l'esito alla Segreteria del CIPE, per la successiva informativa a questo Comitato.

3. La messa a disposizione delle risorse per le finalità del presente Programma, ai fini dei conseguenti impegni e dell'avvio della relativa spesa, resta comunque subordinata all'acquisizione da parte di questo Comitato del Piano di valutazione, di cui al punto 6 della citata delibera n. 166/2007, e del parere del Comitato tecnico di coordinamento (che tiene luogo del Comitato d'indirizzo e di attuazione di cui al punto 3.2 della citata delibera n. 166/2007), previsto dalla stessa delibera n. 166/2007 (punto 3.1.1), che dovranno essere formalizzati entro il termine del 30 giugno 2008 e trasmessi dal MISE-DPS alla Segreteria del CIPE per la successiva presa d'atto da parte di questo Comitato.

4. Il Regolamento interno del Comitato tecnico di coordinamento previsto dal Programma, dovrà prevedere la partecipazione dei soggetti del partenariato economico-sociale, nell'ambito di riunioni in sessione speciale da tenersi almeno una volta l'anno.

Fermi restando le prescrizioni e i termini sopraindicati, al Programma in esame si applicano comunque tutte le procedure tecnico-amministrative e finanziarie previste dalla più volte citata delibera di questo Comitato n. 166/2007.

In particolare, per gli aspetti connessi al circuito finanziario delle risorse ad esso assegnate, ed in special modo con riferimento all'erogazione, all'impiego e all'eventuale riprogrammazione delle risorse stesse, si applicano le disposizioni contenute al punto 7 della detta delibera n. 166/2007.

Roma, 2 aprile 2008

Il segretario del CIPE: MARCUCCI

Il Presidente: PRODI

Registrata alla Corte dei conti il 1º luglio 2008
Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 3, foglio n. 226

08A05271

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803159/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 4,00